

CCLXVII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Fanno dichiarazioni di voto i senatori Fracassi, D'Andrea, Grassi, Del Carretto, Sandrelli e Schupfer (pag. 9230) — Presentazione di relazioni (pag. 9230-40) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma » (N. 811-B) (pag. 9230); « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili » (N. 885) (pag. 9232); « Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 894) (pag. 9234); « Maggiori assegnazioni per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 874) (pag. 9234); « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 906) (pag. 9238); « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13 agli impiegati civili di ruolo che prestarono servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 856) (pag. 9238); « Assetto degli istituti scientifici della Regia Università di Sassari » (N. 898) (pag. 9240) — Nella discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 » (N. 905) parlano i senatori Casana (pag. 9234), Torrigiani Luigi (pag. 9235) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 9236) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813) — Si approvano le modificazioni agli articoli 54, 55 e 57 della legge vigente — Sulle modificazioni all'art. 58 parlano i senatori Finali (pag. 9242-9244-45), Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9245) e il Presidente del Consiglio (pagine 9243-45-46) — Sono approvate — Si approvano le modificazioni agli articoli 58-bis, 63, 64, 64-bis e 64-ter; quelle all'art. 65; dopo osservazioni del Presidente del Consiglio (pag. 9248) e del relatore (pag. 9248); all'art. 66; all'art. 67, dopo osservazioni del senatore D'Andrea (pag. 9249) e del Presidente del Consiglio (pag. 9250); all'art. 67-bis e seguenti fino all'89 — All'art. 96 parlano il senatore Torrigiani Filippo, relatore, che presenta un emendamento a nome dell'Ufficio centrale (pag. 9257) e il Presidente del Consiglio (pag. 9256-57) — L'emendamento non è approvato; si approva l'art. 96 — Si approvano senza discussione le modificazioni agli articoli dal 101 al 113-bis — Sono approvati gli articoli da 8 a 14 del disegno di legge — Sull'art. 11 fu una dichiarazione di voto il senatore Del Giudice (pag. 9261) — L'art. 15 è approvato dopo osservazioni del senatore Melodia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 9263) — Il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 9328) — Seconda votazione a scrutinio segreto e suo risultato (pag. 9330).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, e tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazioni di voto.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho chiesto la parola per dichiarare che, se fossi stato presente nella seduta di ieri l'altro, avrei votato in favore dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Parpaglia, Bettoni ed altri per il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge sulla « Riforma elettorale politica ».

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato anch'io in favore.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Anch'io avrei votato nello stesso senso.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Dichiaro anch'io che, se fossi stato presente, avrei votato in favore dell'ordine del giorno.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Tengo anch'io a dichiarare che, se fossi stato presente, avrei pure votato in favore.

SANDRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRELLI. Se fossi stato presente, avrei votato, sì.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti progetti di legge:

Alienazione di navi radiate dal Regio esercito;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12;

Istituzione del fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Riforme nel servizio postale;

Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali;

Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro sugli atti di concessione di tramvie.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 ».

BUSCEMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle colonie ».

LUSTIG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSTIG. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Carafa D'Andria, Buscemi, Bettoni e Lustig della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma » (N. 811 B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma ».

Questo disegno di legge è stato già una volta approvato dal Senato, e torna ora modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 811-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito in Roma un Convitto nazionale femminile, già fondato a titolo di esperimento col Regio decreto 6 novembre 1911, n. 1394.

Esso ha per iscopo di accogliere ed educare giovanette iscritte alle scuole medie governative, con preferenza quelle che frequentano le scuole complementari e normali.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di cinque signore e di tre capi istituto di scuole medie governative nominati dal ministro della pubblica istruzione.

L'ufficio è gratuito.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale del Convitto nazionale femminile è nominato e retto dalle stesse norme che governano il personale dei Convitti nazionali maschili. La Direttrice però è nominata per concorso per titoli fra donne che sieno fornite dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per i posti d'istitutore nei Convitti maschili.

La direttrice e le istitutrici fanno parte del ruolo organico del personale dei Convitti nazionali e hanno diritto alle promozioni di classe che potranno loro spettare secondo la posizione che occuperanno nel ruolo medesimo.

A tal uopo nel detto ruolo sono aggiunti i posti indicati nella tabella A unita alla presente legge. E, salve occorrenze speciali d'indole affatto temporanea, si aggiungerà ordina-

riamente al ruolo una istitutrice ogni venticinque alunne.

Pel concorso in applicazione della presente legge, fra le concorrenti che abbiano già dato buona prova nel Convitto stesso per la durata di un anno scolastico, l'attestazione del Consiglio di amministrazione potrà esser titolo di preferenza.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'ammontare delle rette delle alunne e delle quote di vitto ed alloggio e per quanto altro occorre, cui non provveda la presente legge, si applicheranno le norme che regolano i Convitti nazionali maschili.

(Approvato).

Art. 5.

Ai capitoli 131 e 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi sono portate in aumento le seguenti somme:

al capitolo 131, lire 6,700;

al capitolo 133, lire 50,503.

(Approvato).

Art. 6.

Il prodotto delle rette e delle quote di vitto e alloggio, e tutte le somme spettanti all'Amministrazione del Convitto in rimborso di spese dalla medesima anticipate, dovranno essere versate in Tesoreria e imputate ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

(Approvato).

TABELLA A.

Posti da aggiungere nel ruolo organico del personale dei Convitti nazionali.

1 Direttrice a	L.	3,700
2 Istitutrici a lire 1,500	»	3,000

Un'istitutrice tirocinante potrà avere l'incarico di segretaria della direttrice con una retribuzione annua di lire 300.

L'economista o il vice-economista del Convitto

nazionale maschile di Roma potrà avere l'incarico del servizio esterno dell'Economato con una retribuzione annua di lire 600.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili » (N. 885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. *Stampato* N. 885).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rilegge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 12 dicembre 1907, n. 751, è modificato come segue:

« I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

« a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

« b) Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate e sulle indennità supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

« Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia recuperate e sulle indennità supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la diffe-

renza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

« In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

« I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare acciò gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

« Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti ».

(Approvato).

Art. 2.

Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari iscritti verranno accreditati, per il periodo anteriore alla data dell'attuazione della presente legge, i soli contributi personali che risulteranno effettivamente pagati alla data stessa.

Il periodo di servizio prestato dalla istituzione della Cassa alla data di attuazione della presente legge, senza pagamento del corrispondente contributo personale, è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo.

(Approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali giudiziari già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valse della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, è nuovamente concessa la facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassunzione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.

Per gli ufficiali giudiziari però che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima dell'entrata in vigore

della presente legge, abbiano già fatto domanda di adesione alla Cassa, l'iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora i capitali, di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907 anzidetta, non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi dell'art. 6 della legge stessa.

La presente disposizione è applicabile anche ai capitali di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, istitutiva della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi ai sensi delle due leggi suindicate, e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando, dalle tabelle annesse alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente l'iscrizione facoltativa alle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli impiegati degli archivi notarili, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'ultima parte dell'articolo 22 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, e dell'art. 23 della

legge 12 dicembre 1907, n. 755, sono soppresse le parole: « e nel complesso di tutti i conti individuali ».

(Approvato).

Art. 8.

Agli articoli 248, 275 e 280 della tariffa civile di cui nella legge 19 marzo 1911, n. 201, sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

All'art. 248. — Il procuratore dell'attore o, in mancanza la parte attrice, all'atto della costituzione all'udienza, eseguirà in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, e rinnoverà lo stesso deposito, esaurito il precedente, salvo conteggio dopo la spedizione della causa;

All'art. 275. — I procuratori delle parti in causa, all'atto dell'iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno, in cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per tre udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.

All'art. 280. — Gli avvocati delle parti in causa, all'atto del deposito in cancelleria del ricorso e del contro ricorso, eseguiranno altresì il deposito del diritto di chiamata.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore col 1° luglio 1912.

Art. 10.

Il Governo del Re provvederà al coordinamento in testo unico delle disposizioni della presente legge e rispettivamente di quelle delle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, e procederà alla formazione dei relativi regolamenti, nel primo dei quali saranno anche disciplinate le norme per il versamento dei contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie** » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 9 della legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie è così modificato:

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di tribunale e Corte d'appello, di segretario di Regia procura e di procura generale e quelli di cancelliere di pretura nelle sedi di tribunale o Corte d'appello non possono essere conferiti ai funzionari che non abbiano ottenuta tale dichiarazione d'idoneità da parte della Commissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12** » (N. 874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.
BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,000,000, da iscriversi al capitolo n. 126: « **Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri** » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « **Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111** » (N. 905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 905).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non creda il Senato che in questo momento io voglia intrattenerlo a lungo sull'argomento. Prego l'egregio Presidente di consentirmi di parlare ad un tempo intorno ai due disegni di legge che si seguono nell'ordine del giorno; l'onorevole ministro avrà così mezzo di rispondere ad un tempo, tanto sull'argomento delle linee interurbane, quanto su quello delle reti urbane, ed io spero che il ministro possa fare qualche dichiarazione al Senato, la quale abbia a riuscire soddisfacente.

Quanto alle linee interurbane, noto con grande soddisfazione come si sia compresa tra le nuove

linee una di quelle che erano state indicate come urgentissime dalla Commissione Reale per le necessità dei rapporti internazionali, e cioè la linea Udine-Cormons. Ma parlando in genere delle linee interurbane, mi occorre richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che tutti i comuni, compresi nel circuito di linee interurbane, i quali non abbiano la fortuna di essere dotati di rete urbana, si trovano di fatto nella condizione di malamente poter profittare della linea interurbana, con grave danno anche del gettito della linea stessa. Il rimedio a questa condizione di cose è molto facile, e fu anzi indicato dalla Commissione Reale di riordinamento dei telefoni. Nei comuni privi di rete urbana, attraversati dalle linee interurbane, sono in grado di valersi della comunicazione telefonica interurbana soltanto coloro che si trovano così vicini al centralino da potere, senza disturbo, andar prima a fissare l'ora della comunicazione, e poi ritornare per valersene. Se l'onor. ministro volesse attuare il concetto di ammettere in quei comuni molti posti pubblici, autorizzati alle comunicazioni interurbane, oltrechè procurarvi una speciale comodità per la popolazione, se ne avrebbe un aumento notevolissimo di gettito. Questo rimedio importa una piccola spesa, non occorrendo altro che mettere in comunicazione questi posti pubblici col centralino, e autorizzare a valersene quegli esercenti, che gradirebbero certamente di mettere quel mezzo di comunicazione a vantaggio dei loro clienti, e specialmente se ciò fosse fatto senza aggravio verso questi esercenti, inquantochè essi in quel modo favorirebbero il maggior provento delle linee interurbane.

Dalle reti interurbane, passando, come ho detto dianzi, alle reti urbane, io prego l'onorevole ministro di dire se crede di adottare prontamente l'applicazione su vasta scala del sistema automatico e semiautomatico, i quali, in altri luoghi, hanno dato risultati molto soddisfacenti col vantaggio di diminuire in misura notevole il bisogno di telefoniste. La città di Monaco è servita esclusivamente con servizio automatico. In Italia la Commissione Reale crede che sarebbe prudente unire al servizio automatico, a scelta degli abbonati, anche il semiautomatico, il che può farsi facilmente.

Lo studio tecnico di questo sistema dà le più

ampie garanzie di buon risultato, ma è certo che, prima di farne una estesissima applicazione, gioverebbe avere anche il frutto dell'esperienza della sua applicazione in qualche grande città. Non dubito che il ministro potrà dare assicurazioni soddisfacenti al riguardo, ed io credo che il Senato gli sarà grato se potrà avere da lui tali assicurazioni.

Per ultimo io non posso a meno di ricordare ciò che senza dubbio all'onor. ministro pure deve essere risultato. L'atto vigoroso, opportuno fatto dallo Stato di entrare in possesso di parecchie reti urbane assumendole nelle poco buone condizioni nelle quali già si trovavano, ebbe per conseguenza di accollare allo Stato reti nella grande maggioranza già in condizioni di esaurimento.

Io non dubito che l'onor. ministro senta pertanto che all'azienda statale pesa un compito gravissimo dovendo provvedere a mettere tutte queste reti in perfetto ordine; sorge in conseguenza spontaneo il suggerimento dato dalla Commissione Reale che invece di accrescere l'onere di reti urbane o di reti interurbane secondarie a carico dell'azienda di Stato, venga favorire, con le debite cautele, concessioni a privati concessionari e preferibilmente ad enti pubblici. La Commissione Reale si è fatta dovere di sottoporre studiate proposte al riguardo.

Attendo con fiducia a questo proposito le dichiarazioni del ministro. Esse riusciranno soddisfacenti non soltanto a me, ma al Senato ed a tutte quelle regioni che attendono impazienti una estensione del servizio telefonico. (*Approvazioni.*)

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io dovrei ripetere in gran parte ciò che ha detto l'onor. senatore Casana. Mi limito perciò soltanto a domandare all'onor. ministro di prendere in considerazione, come già ha dimostrato di averlo fatto, le domande di molte provincie e comuni che, avendo necessità dell'ampliamento o dell'attuazione del servizio telefonico, chiedono con insistenza una speciale disposizione, la quale permetta loro di fare subito quello che per lo sviluppo delle industrie, del commercio e di tutti gli affari in genere è diventato impellente necessità, mercè accordi speciali con le attuali So-

cietà concessionarie, e, (noti il Senato) senza alcun concorso pecuniario da parte dello Stato, il quale, per deficienza di mezzi, di tempo e perfino di personale tecnico, si trova nell'impossibilità di provvedere alle loro giuste, pressanti richieste.

Mi pare che questa questione, di fronte ad un impellente servizio pubblico, sia da esaminare, e spero e confido che l'onor. ministro la vorrà prendere in seria considerazione.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori, io non mi sento in dovere di giustificare la brevità che mi propongo nelle dichiarazioni che sto per fare, in risposta all'onor. Casana, il benemerito presidente della Commissione Reale, che studia con tanto amore il grave problema telefonico, e che mi dà occasione di ripetere qui nell'Alta Camera quanto già ebbi l'onore di dire anche nell'altro ramo del Parlamento. L'onor. Casana anzitutto ha richiamato la mia attenzione sulla condizione speciale in cui si trovano quei comuni attraversati da linee intercomunali, ma privi di reti urbane, e dove non è possibile fruire del servizio telefonico, senza l'impianto di molti posti pubblici. Orbene, io sono lieto di poter dichiarare all'onorevole Casana che la raccomandazione della Commissione Reale fu tenuta in conto dal ministro nell'allestimento dei progetti che, non immemore dei miei impegni assunti davanti al Parlamento, e delle crescenti necessità, ho preparati, ma non poterono essere presentati in questi mesi, ma lo dovranno essere al riaprirsi del Parlamento, per le vostre discussioni e spera anche per l'approvazione vostra. Ma io ho un'altra speranza, e cioè che le modificazioni, che verremo introducendo alle leggi attuali, permetteranno che ben presto molto più grande sia dell'attuale il numero dei comuni che avranno il servizio telefonico urbano e interurbano, ciò che non fu consentito dalle leggi vigenti. L'onorevole Casana ha parlato altresì dell'opportunità, consigliata dalla Commissione Reale, dell'esperimento del sistema telefonico automatico e semi-automatico in qualche grande centro. Consenta il Senato che io mi compiaccia di questa occasione per fare una dichiarazione

che io spero soddisferà non soltanto l'onor. Casana, ma il Senato e probabilmente anche il Paese. E in verità io spero di potere fra pochi giorni, di pieno accordo coi miei colleghi, sottoscrivere, per l'esperimento appunto di tale sistema in Roma, un contratto in questi termini. Una importante Ditta specialista in materia si incarica di eseguire l'impianto completo di due centrali automatiche e semi-automatiche, comprese le reti esterne e posti d'abbonato. Questa Ditta si obbliga a fare detto impianto per la potenzialità almeno di 4000 numeri, in Roma, divisi in due centrali, l'una ai Prati, l'altra verso Porta Salaria, da attuarsi completamente nel termine di circa un anno. Questa ditta — lo noti di grazia il Senato — garantisce il funzionamento regolare del suo sistema anche in unione agli attuali commutatori manuali; tale garanzia dovrà avere la durata di un anno, a decorrere dal giorno in cui almeno seicento abbonati siano allacciati alle nuove centrali automatiche e semi-automatiche: infatti con un numero minore di abbonati l'esperimento non darebbe sufficiente garanzia.

L'Amministrazione avrà il diritto di esercitare, durante questo periodo, il controllo continuo, mediante i suoi funzionari; ma debbo aggiungere che evidentemente il più utile controllo lo farà il pubblico. Se gli impianti, che dovranno essere regolarmente collaudati dopo la decorrenza dell'anno di garanzia, saranno anche nella loro funzione favorevolmente giudicati, allora il Governo pagherà il prezzo convenuto colla ditta costruttrice, la quale, ripeto, fa questo impianto a suo rischio e pericolo e ne assume per tutto l'anno di garanzia l'esercizio.

Se il collaudo non riuscisse favorevole, la ditta dovrà togliere a sue spese gli impianti, e non appena lo Stato si trovi in grado di sostituirli; ciò affinché non vi sia alcuna interruzione di servizio.

Come gli onorevoli senatori bene intendono, l'esperimento è tutto a favore dell'Amministrazione telefonica, perchè nessun rischio affronta lo Stato; uguale esperimento io spero di poterlo attuare in breve, anche in un'altra città che a ciò si adatta molto favorevolmente, voglio accennare alla città di Milano.

In questo modo, per quanto le informazioni che ci giungono dall'estero, ove già in più centri

importanti è stato attuato il sistema automatico e semiautomatico, non possano essere più confortanti, e più confortante non possa essere al riguardo l'autorevole consiglio della Commissione Reale, in questo modo - dico - soltanto l'esperimento pratico sarà la garanzia migliore anche per giudicare, se anche in altre città sarà conveniente adottare il medesimo sistema.

L'onor. senatore Casana ha poi parlato dell'opportunità di regolare altrimenti il sistema delle concessioni. Se il Senato consente, io ho una breve dichiarazione generica da fare in proposito.

Secondo il programma che mi sono proposto e che, se non in tutte le particolari sue modalità, ha però già in massima il suffragio dei miei onorevoli colleghi, i criteri che verrebbero seguiti, valendosi specialmente degli autorevoli consigli della Commissione centrale, sono i seguenti. Dare anzitutto all'organismo dell'azienda telefonica un assetto migliore, rinunziando per ora ad una autonomia vera e propria, caldeggiata da alcuni, ma accordando maggiore libertà all'azienda stessa, che pure ha carattere eminentemente industriale.

Abbandonare per ora il concetto della statizzazione totale del servizio telefonico, ma giovare quanto più è possibile delle iniziative private, e ciò non solo per le condizioni attuali dell'Amministrazione e per altre considerazioni relative alle altre necessità dello Stato, ma anche perchè in Italia è assolutamente necessario, date le condizioni varie delle varie provincie, giovare delle energie locali, di questa grande forza emulatrice tra provincia e provincia, giovare così da riuscire a moltiplicare rapidamente e coordinare nel miglior modo gli impianti e lo sviluppo del servizio telefonico, di maniera che, quando lo Stato voglia assumere una iniziativa più coraggiosa, abbia per sé il terreno preparato dagli esperimenti delle varie provincie del Regno. Intendo inoltre ed allo stesso fine meglio disciplinare poi le concessioni onde cessi l'attuale contrasto, per cui gli interessi del concessionario privato sono in antagonismo con l'interesse dello Stato a danno del servizio e anche dell'erario. Mi propongo cioè di armonizzare queste concessioni in modo che i concessionari abbiano interesse, allorchando lo Stato intenda di subentrare nel possesso ed esercizio dei loro impianti, non di fargli trovare delle reti esauste,

ma in condizioni invece di vero ed efficace funzionamento. (*Benissimo*).

E poichè sono vive e soventi anche giustificate le lagnanze per non eque e non uniformi tariffe, mi sono altresì proposto di perequare le tariffe del servizio urbano, onde eliminare alcune disparità tra città e città. Vi sono, ad esempio, città che hanno un numero altissimo di abbonati e che pagano una tariffa di abbonamento anche considerevolmente minore di 200 lire all'anno; mentre vi sono altre città che hanno un numero più esiguo di abbonati e pagano 200 lire. Il desiderio dell'amministrazione è quello di perequare queste tariffe del servizio urbano e di regolare altresì tutto ciò che riflette quelle per il servizio interurbano.

Nostro compito e nostro desiderio è anche quello di rinnovare gl'impianti delle centrali in tutte le città. Il Senato ha sott'occhio un disegno di legge, in cui, mi piace di ricordarlo, nessuna città di grande importanza è stata dimenticata: a tutte s'intende di provvedere gradualmente, ma a tutte immediatamente, con lo stanziamento dei quattro milioni, del quale si parla nel disegno di legge in esame. (*Benissimo*).

Molte altre idee avrei ad esporre a proposito del programma che mi son proposto circa la soluzione del problema telefonico; ma non è questo il momento.

Spero tuttavia che queste dichiarazioni, per quanto succinte, varranno a soddisfare l'onorevole Casana, al quale, come pure all'onor. Torrigiani, mi compiaccio anche dire, che appunto ieri, accogliendo pienamente il mio pensiero, il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ha dato parere favorevole a che, prima ancora che intervenga la legge, si possa, con clausole opportune, ed immediatamente dare, ove sia possibile, accogliimento a tutte le iniziative locali per nuovi impianti di linee, affinchè al più presto cessi quello stato di cose che ho dovuto purtroppo già riconoscere e lamentare anche alla Camera, condizione di cose ch'io riassunti e riassumo in questa frase: lo Stato non è in grado di fare e fino ad ora non ha permesso che altri facessero.

Confido, onorevoli senatori, che queste mie dichiarazioni avranno la vostra desiderata ed autorevole approvazione. (*Vive approvazioni*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatte, e che saranno accolte con grande soddisfazione, non solo in Senato, ma anche fuori.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Unisco i miei ringraziamenti a quelli del senatore Casana, perchè la risposta del ministro non poteva essere più soddisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907, per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907, per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 906).

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 906).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di lire 4,000,000, la quale sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1912-13 in aggiunta alla somma di lire 2,000,000 già approvata per lo stesso titolo con legge n. 506, del 15 luglio 1907.

Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà:

a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati, fino al 30 giugno 1913;

b) all'impianto di nuove centrali e alla costruzione di canalizzazioni nelle Reti maggiori.

Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile in quindici annualità posticipate, di lire 359,764.40 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1914 al 1928.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1913, sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Con decreto del ministro del tesoro sarà iscritta nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14 la somma occorrente per il pagamento alla Cassa dei depositi e prestiti degli anzidetti interessi. A decorrere dall'esercizio finanziario 1914-15 sarà iscritta nel bilancio medesimo la somma per l'estinzione delle predette 15 annualità posticipate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 856).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni governative residenti nei comuni appresso indicati è concessa, nel periodo dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un quarto della indennità di missione stabilita dal Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di lire 80 nè minore di lire 24;

b) nei comuni che, per verifiche già eseguite alla data della presente legge, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, lire 24 mensili.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere al pagamento delle indennità di cui al precedente articolo nella somma complessiva di lire 1,140,000, è istituito nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sotto indicati Ministeri per l'esercizio 1912-13 uno speciale capitolo con la denominazione « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento » e con lo stanziamento come appresso:

Capitolo 178-*bis*. Ministero del tesoro, lire 36,000.

Capitolo 264-*bis*. Ministero delle finanze, lire 109,500.

Capitolo 40-*bis*. Ministero di grazia e giustizia, lire 164,500.

Capitolo 231-*bis*. Ministero dell'istruzione pubblica, lire 125,000.

Capitolo 181-*bis*. Ministero dell'interno, lire 116,500.

Capitolo 107-*bis*. Ministero dei lavori pubblici, lire 119,500.

Capitolo 136-*bis*. Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 362,000.

Capitolo 85-*bis*. Ministero della guerra, lire 54,000.

Capitolo 123-*bis*. Ministero della marina, lire 29,000.

Capitolo 171-*bis*. Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 24,000.

(Approvato).

Art. 3.

Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1° le amministrazioni dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, un'indennità pari ad un quinto dello stipendio annuale ed, in ogni caso, non superiore a lire 40 e non inferiore a lire 24 mensili purchè l'indennità mensile non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuale.

Per lo stesso periodo di tempo le amministrazioni dei comuni nei quali in base a verifiche già eseguite risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati o salariati i cui posti sieno compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, una indennità di lire 16 mensili, purchè l'indennità medesima non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuo.

Uguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati o salariati, residenti rispettivamente nei comuni di cui sopra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assetto edilizio degli Istituti scientifici della R. Università di Sassari » (N. 898).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Assetto edilizio degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 898).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione per l'assetto edilizio degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari, stipulata addì 8 giugno 1912 tra i ministri della pubblica istruzione, del tesoro e delle finanze, il sindaco del comune di Sassari e il presidente della Deputazione provinciale di Sassari.

(Approvato).

Art. 2.

In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà esser chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.

(Approvato).

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio dell'entrata verrà iscritta, in tre rate uguali, a cominciare dall'esercizio 1912-13, la somma complessiva di lire 52,000, risultante dai contributi che devono versare il comune e la provincia di Sassari, ai termini dell'art. 3 della convenzione; le quali rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo del bilancio della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, da erogarsi per gli scopi di cui all'art. 2 della convenzione.

(Approvato).

Art. 4.

A garantire il pagamento delle tre rate annuali di contributo da corrispondersi allo Stato

dalla provincia e dal comune di Sassari, giusta l'art. 3 della convenzione, gli enti stessi dovranno rilasciare corrispondenti delegazioni rispettivamente al ricevitore provinciale e all'esattore delle imposte dirette, in confronto dei quali saranno applicabili le norme della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).

(Approvato).

Art. 5.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per gli scopi di cui all'articolo 2 della convenzione, la somma di lire 260,000 ripartita come segue: lire 90,000 in ciascuno degli esercizi 1912-13 e 1913-14 e lire 80,000 nell'esercizio 1914-15.

(Approvato).

Art. 6.

Per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui nella convenzione, verrà emessa la dichiarazione di pubblica utilità e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892, e 5 luglio 1908, n. 378.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi acquisite dallo Stato per servizi ausiliari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti pel credito agrario e pei danni delle mareggiate in Liguria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Roldi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione si arrestò all'articolo modificato 52 novies dell'art. 8. Procederemo perciò nella discussione a cominciare dall'art. 54.

Art. 54. — La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girargli intorno. Le due urne, di cui all'art. 51, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed esser sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato E, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza: così dal tavolo dell'ufficio, come dal tramezzo: il lato, dove l'elettore siede, dev'essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza mi-

nore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

(Approvato).

Art. 55. — Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino ogni volta il certificato di iscrizione alla sezione, di cui all'art. 43.

(Approvato).

Art. 57. — Aggiungere in fine del quarto comma: od al provvedimento con cui siano promossi a grado corrispondente al grado di ufficiale.

(Approvato).

Art. 58. — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io non vorrei occupare il Senato neppure per un minuto, se non si trattasse di un grave argomento al quale feci accenno nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare in sede di discussione generale, argomento che risponde ad un mio forte sentimento, ad una mia profonda ed antica convinzione.

Il prender parte al voto elettorale è l'atto più solenne della vita politica del cittadino italiano, il quale ha questo solo mezzo per esplicare la sua partecipazione alla sovranità nazionale. Perciò la sala nella quale il cittadino deve esprimere e manifestare il suo voto deve essere sacra e inviolabile come un tempio. (*Benissimo*).

La legge Albertina del 1848, legge la quale si ispirava ad alti concetti di liberalismo e d'ordine pubblico, scriveva: « Il presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza e nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nell'aula della medesima adunanza o nelle vicinanze ».

La legge elettorale promulgata coi pieni poteri nel 1859, dopo l'annessione delle provincie della Lombardia, e successivamente estesa a quelle dell'Emilia e della Toscana, e quindi a tutto il Regno, conservava immutata questa disposizione come era nella legge Albertina.

E così rimase la cosa anche dopo la grande riforma democratica del 1882; onde nella legge vigente è detto: « Il presidente delle sezioni è incaricato della polizia dell'adunanza: nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta entrare nella sala dell'adunanza o nelle vicinanze ».

Oggi si viene innanzi con una proposta che, secondo me, turba la solennità dell'atto che si compie mediante la espressione del voto, che è l'unica forma di partecipazione alla sovranità, concessa al cittadino in Italia; e compromette ed altera la garanzia della libertà e della inviolabilità della sede, e del seggio elettorale.

A quella disposizione rimasta immutata per più di 60 anni attraverso mutazioni politiche e costituzionali si aggiunge per la prima volta, che in caso di tumulti o di disordini, o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare

nella sala delle elezioni a farsi assistere dalla forza.

Comincerò dal parlare della esecuzione dei mandati di cattura.

L'on. Presidente del Consiglio nel suo eloquente ed applaudito discorso accennò alla gravità dei reati pei quali si emettono i mandati di cattura. Ma la disposizione generica dell'articolo comprende qualunque mandato di cattura. Io sono stato deputato di un collegio forestale, il collegio di Belluno, in un tempo nel quale al candidato non occorre neppure occuparsi di fare le spese dei manifesti elettorali. Orbene, in un banchetto dato per festeggiare il candidato in cui gli elettori riponevano la loro fiducia, il pretore del luogo mi disse che quell'anno aveva pronunziato più di millequattrocento sentenze di condanna contro individui ai quali avrebbe consegnato senza ricevuta un tesoro. Ora secondo la dizione dell'articolo gli ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero presentarsi per eseguire mandati di cattura sopra una infinità di elettori che sarebbero così arrestati ed allontanati dalla sala.

La cosa è così grave che il Governo non la propose; ma fu la Commissione che studiò la legge e la propose. E quello che avveniva nel collegio di Belluno, può verificarsi e si verifica anche in altre regioni; attese le contravvenzioni alle leggi della pesca, della caccia, delle private e simili.

Vi è nell'articolo l'altra disposizione, che possa la forza pubblica intervenire senza richiesta del presidente del seggio in caso di tumulti e disordini. Qui pure l'on. Presidente del Consiglio disse trattarsi di tumulti e disordini gravi; questa qualifica di grave sarebbe poi difficile ad esaminarsi e a riconoscersi, ma non si adatta alla dizione dell'articolo che parla semplicemente di tumulti e disordini. Tutti sanno che i partiti possono artificialmente farli nascere questi tumulti, questi disordini; e non solo i partiti sovversivi, ma anche i troppo zelanti nel partito dell'ordine.

Io non diffido dell'attuale Presidente del Consiglio, sono sicuro che egli sempre darebbe le istruzioni, in modo che i suoi dipendenti non abusassero di questa facoltà; ma può seriamente l'on. Presidente del Consiglio garantire per l'ultimo dei delegati di pubblica sicurezza o per l'ultimo dei brigadieri dei Reali Cara-

binieri? E poi le leggi non si fanno solo per il presente, ma si fanno anche per l'avvenire!

Io quindi, pur mantenendo il sentimento che ho manifestato in appoggio alla legge nel mio discorso, a cui forse si è data troppa importanza, rivolgo una preghiera all'on. Presidente del Consiglio. Egli fu ieri fortunato nel fare ammettere dall'Ufficio centrale tutte le sue obiezioni agli emendamenti che l'Ufficio centrale aveva presentato; consenta ora a me di fargli una preghiera, mossa da un sentimento di rispetto alla libertà ed al prestigio della principale funzione politica che il cittadino esercita in Italia, voglia consentire alla soppressione di quel comma, il quale, allontanandosi da tutte le tradizioni, ed offendendo i principii fondamentali della libertà introduce un nuovo regime nelle elezioni politiche.

Desidero, più che non spero, di ottenere la sua adesione: ad ogni modo io mi rivolgo al Senato e lo prego di voler bene considerare la cosa, perchè, affermando in questa occasione e su questo argomento la sua autorità, che in diritto non è contestata, ma che in fatto troppo spesso viene meno, mostri che esso è sollecito del prestigio delle elezioni, della loro dignità e della libertà degli elettori.

Con queste brevi parole ho adempiuto il mio dovere ed aspetto la risposta dell'on. Presidente del Consiglio e poi, occorrendo, mi appellerò al Senato. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego vivamente il Senato, come lo pregò il senatore Finali, di volersi rendere esatto conto della questione, che è stata testè sollevata dall'autorevole senatore.

Nelle elezioni degli ultimi tempi, non solo nelle ultime, ma anche nelle penultime, è avvenuto questo fatto gravissimo, che una turba di elettori, per lo più pagati, invade l'aula elettorale, l'occupa per intero, esercita le maggiori violenze sulle urne ed impedisce in modo assoluto al presidente dell'ufficio di mandar fuori qualcuno a domandare l'intervento della forza pubblica.

Questo fatto è avvenuto molte volte e con una tendenza ad aumentare di numero e di gravità.

Quando presentai, circa tre anni fa, un disegno di legge per impedire le violenze elettorali, anche con l'antico sistema del voto ristretto, questo mio disegno di legge ebbe l'approvazione della Commissione della Camera, perchè si ricordavano questi fatti di violenza che rendono ormai impossibili le elezioni in alcuni luoghi. Ora, presentando un disegno di legge, che aumenta di sei milioni il numero degli elettori, e che, non giova nasconderselo, chiama all'esercizio del diritto elettorale anche delle masse molto meno educate e molto più suscettibili di trascendere alla violenza, mi sono creduto nel più stretto dovere di proporre alla Camera una disposizione che dice così:

« La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di disordini, o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza ».

Questo, lo ritenga il Senato, è una necessità; altrimenti noi vedremo ripetersi, in proporzioni molto maggiori che in passato, questi atti di violenza.

L'onorevole senatore Finali ricordava che le leggi del 1848 e del 1849 e anche quella del 1882, non contenevano questa disposizione, e non permettevano l'ingresso della forza pubblica, senza che il presidente ne avesse fatta richiesta. Ma i tempi, onor. senatore Finali, disgraziatamente sono mutati; la tendenza nelle lotte elettorali ad adoperare qualunque mezzo pur di riuscire, in alcuni luoghi, è in aumento.

Non lo possiamo negare, come non possiamo negare che, quando noi triplichiamo il numero degli elettori, triplichiamo il pericolo di violenza, ed è necessità assoluta, se si vuole avere una elezione schietta, che possa la forza pubblica opporsi a queste violenze, contro le quali non basta dare la facoltà al presidente di richiedere la forza pubblica, perchè coloro che hanno invaso l'aula elettorale non permettono a nessuno di uscirne per trasmettere la richiesta.

Noti poi l'on. senatore Finali, che rimane sempre la disposizione per la quale il presidente è incaricato della polizia della sala, e quando la

forza entrasse ed il presidente ritenesse che non è necessario, ha il diritto d'invitarla ad uscire.

Però veda l'onorevole senatore Finali che il timore della violenza è stato tale in tutti coloro che hanno esaminata questa materia che si è dovuto pure disporre: « che il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala anche prima che comincino le operazioni elettorali ».

Il timore della violenza è tale che è indispensabile che possa la forza pubblica essere lì a disposizione del presidente.

Quando il presidente ha la possibilità di chiamarla, è lui che la chiama, ma se il disordine assume tali proporzioni da mettere il presidente nell'impossibilità di farlo, non si può pretendere che la polizia giudiziaria, che sta lì sulla porta, senta l'eco delle violenze che si commettono, e debba restare colle braccia incrociate e lasciare che si commettano; come non si può permettere che la sala elettorale diventi asilo dei delinquenti, dentro il quale non si possa più nemmeno eseguire un mandato di cattura spiccato dall'autorità giudiziaria.

Io credo che la vera libertà sia quella di assicurare l'esecuzione della legge; che la vera libertà consista nel garantire che l'elettore possa esprimere la propria volontà liberamente. Come combattiamo la frode, la corruzione, dobbiamo combattere anche la violenza contro la quale sarebbe assurdo che la legge non desse garanzie.

Io prego l'on. senatore Finali di rendersi ragione che vi sono delle necessità assolute nell'interesse della libertà. Non è libertà permettere che 50 o 60 violenti abbiano il diritto di restare nell'aula, rompere le urne, cambiare le schede, e di fare violenza all'ufficio elettorale, senza che chi rappresenta la legge, e sta sulla porta, abbia il diritto di entrare ad impedirlo. Io faccio appello all'on. senatore Finali, si persuada che non è un sentimento reazionario che può avere suggerito questo articolo di legge, il quale, ripeto, è da tre anni innanzi al Parlamento; non è sentimento di reazione, perchè io credo che ormai a nessuno possa venire in mente che gli ufficiali della polizia giudiziaria siano essi che vadano a violentare le urne, a cambiare le schede. Ci sono

troppe garanzie in questa legge perchè nulla di simile possa avvenire; ma è sentimento della vera libertà, quella libertà che tende ad assicurare l'impero della legge, senza il quale non ci potrebbe essere libertà. (*Bene*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Alla mia volta dirò all'onor. Presidente del Consiglio che credo che neppure sia supponibile che io mi renda oratore e difensore degli autori dei disordini e dei tumulti.

Egli, per giustificare la disposizione, presuppone una cosa che non è detta nell'articolo della legge. Di grazia, dove è scritto che l'intervento della forza non richiesto dal presidente sia ammesso solo quando al presidente è reso impossibile dai tumultuanti e dagli autori dei disordini di comunicare con la forza?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se la forza non potesse entrare, non potrebbe saperlo.

FINALI. Se una simile cosa fosse scritta nella legge, il mio ragionamento sarebbe diverso.

Un'altra cosa, secondo me, dovrebbe essere scritta nella legge, è questa: che nel caso che l'intervento della forza sia dal presidente riconosciuto non necessario, egli possa farla allontanare dall'aula. (*Commenti*).

Secondo quanto è detto in questo articolo, un delegato di pubblica sicurezza, un brigadiere dei carabinieri può intervenire nell'aula; il presidente può dire che non occorre la sua presenza, può però avere anche il diritto di farlo uscire? Questo non è scritto nella legge. (*Interruzioni*).

Il concetto dell'on. Presidente del Consiglio è diverso, ma secondo me dal testo dell'articolo può nascere dualismo. (*Denegazioni del Presidente del Consiglio*).

FINALI. Mi scusi, ma nell'articolo è detto che l'ufficiale può intervenire, non è detto altresì che debba allontanarsi; il presidente resta con la sua opinione e con la sua autorità, l'ufficiale di pubblica sicurezza coi suoi poteri, e tutti e due possono sostenere la tesi contraria. Se ci fosse una disposizione la quale riconoscesse la superiorità e la prevalenza del voto del presidente, io non farei questa eccezione.

L'on. Presidente del Consiglio dà una interpretazione che a mio avviso resiste al testo

dell'articolo. Modificato che fosse l'articolo, allora le mie obiezioni verrebbero meno.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva esaminate le disposizioni di questo articolo, e debbo dire francamente che lo aveva interpretato come è stato interpretato dal Presidente del Consiglio.

La regola generale è che la forza non possa, senza richiesta del presidente del seggio, entrare nella sala delle elezioni; si fa però eccezione, come ha detto il Presidente del Consiglio, nel caso di tumulti di tale gravità da far supporre che il presidente stesso sia impossibilitato a richiederne l'intervento.

Dice l'onor. Finali che non c'è una disposizione per la quale il presidente abbia diritto di fare uscire la forza; ma io osservo che se la forza ha la facoltà di entrare per sedare il tumulto, non appena il tumulto sia sedato il presidente rientra nella piena sua facoltà.

Il Presidente del Consiglio ha detto una cosa molto giusta, ed io, che per molti anni ho fatto parte della Giunta delle elezioni, ho potuto constatare che certi inconvenienti, come, per esempio, la mancata proclamazione a causa di tumulti mentre raramente si verificavano nelle elezioni successive, si vedevano codesti casi moltiplicarsi, perchè si impara quel che si fa in un posto, si ripete in molti altri; tanto che ci siamo trovati qualche volta in principio di legislatura a vedere un considerevole numero di elezioni non proclamate.

Quindi l'Ufficio centrale, interpreta l'articolo come l'ha interpretato il Presidente del Consiglio, e cioè che i presidenti dei seggi, che non sono più i presidenti di una volta, nominati dagli elettori stessi, ma persone sulle quali si può contare, che offrono maggiori garanzie, se si trovano in tali condizioni da non poter chiamare la forza, la forza stessa di sua iniziativa può intervenire per sedare il tumulto. Dunque, non contro le volontà del presidente, ma anche senza le sue richieste. L'Ufficio centrale quindi è dolentissimo di non potersi associare alla proposta del senatore Finali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego il senatore Finali e il Senato di considerare l'ordine in cui sono poste le disposizioni di quest'articolo. L'articolo incomincia così:

« Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

« La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però in caso di tumulti e di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione ».

Ora, quando gli ufficiali di polizia giudiziaria sono entrati, sono a disposizione del presidente al quale la legge affida la polizia dell'adunanza. Così il presidente avrà a sua disposizione la forza pubblica senza averla richiesta, perchè questa forza entrò in una condizione di cose nella quale il presidente non era libero di chiamarla. Quindi ciò che al senatore Finali pareva dubbio, la lettura dell'articolo rende assolutamente certo. Come osservava il relatore dell'Ufficio centrale, il principio fondamentale è che la polizia dell'adunanza spetti al presidente. Nessuno può entrare senza sua richiesta.

Però, in caso di tumulto o di disordini, la forza entra anche non richiesta; ma una volta entrata è a disposizione del presidente.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Le argomentazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio mi fanno ricordare — non se l'abbia a male, perchè lo dico con intenzione di lode, — il principio della sua luminosa carriera, che fu quella di magistrato.

L'onorevole Presidente del Consiglio e il relatore dell'Ufficio centrale, per trionfare col loro assunto, partono da ipotesi che sono fuori della legge. Se fosse scritto che l'intervento della forza intervenga soltanto quando al presidente non è dato di domandarlo, andrebbe bene. (*Commenti, rumori*). Questo non è scritto; e quando osservo, che può nascere un conflitto tra l'ufficiale di polizia e il presidente del seggio, io dico una cosa troppo evidente, che

nessuna sottile argomentazione può far venir meno...

PRESIDENTE. Onorevole Finali, propone un emendamento?

FINALI.. Propongo la soppressione di quanto è scritto nel secondo comma di quest' articolo, dalle parole: « La forza non può, ecc. » fino alle altre: « e farsi assistere dalla forza ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei fare ancora una considerazione in risposta all'ultima osservazione dell'onorevole senatore Finali.

Lo scrivere nella legge che i rappresentanti della forza pubblica non possono entrare senza richiesta del presidente se non quando il presidente è impedito di mandarli a chiamare, sarebbe un controsenso, poichè come farebbero a ricevere l'avviso se il presidente non può mandarlo?

Quando c'è un tumulto e c'è della gente che impedisce a chiunque di entrare o di uscire, la forza pubblica, o per meglio dire l'ufficiale di polizia giudiziario, che si trova fuori dell'aula, come potrebbe sapere che il presidente si trova nell'impossibilità di mandarlo a chiamare?

Se scrivessimo una disposizione di questo genere nella legge, nessun ufficiale di polizia giudiziaria entrerebbe più nell'aula, perchè non vorrebbe correre il rischio di violare il suo dovere, essendo impossibile vedere quale sia la causa per cui c'è il tumulto finchè non sia entrato a vedere.

Se si accettasse questa proposta, si sancirebbe nella legge la libertà della violenza. (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, domando al Senato se l'emendamento proposto dall'onor. senatore Finali è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(Non è appoggiato).

Pongo ai voti l'art. 58, nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 58-bis. — Gli articoli 58, 65, 67, 67-ter, 68, 68-bis, 70 e gli articoli dal 96 al 113 inclusivo devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.

(Approvato).

Art. 63. — Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso, in cui sono estratte, concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 51, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dai singoli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al numero 4 dell'articolo 51, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma nel lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo di cui all'articolo 51 sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco di cui al n. 4 dell'art. 51.

(Approvato).

Art. 64. — Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio

noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 111.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna sulla lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 67 *ter*.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati. (Approvato).

Art. 64-bis. — Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 111.

(Approvato).

Art. 64-ter. — In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo

il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

(Approvato).

Art. 65. — Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi, che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

Ogni candidato dovrà depositare presso l'ufficio di ciascuna sezione, e prima che comincino le operazioni elettorali, perchè sieno messe a disposizione degli elettori, un numero di schede corrispondente al doppio degli elettori iscritti nella sezione ed identiche al tipo della scheda presentata dal candidato.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di cm. 12 in larghezza per cm. 12 in altezza, in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma, ne distacca l'appendice seguendo la

linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore, non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A questo articolo, l'Ufficio centrale proporrebbe di sostituire al comma:

« È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione ».

l'altro:

« Ogni candidato dovrà depositare presso l'ufficio di ciascuna sezione e prima che comincino le operazioni elettorali, perchè siano messe a disposizione degli elettori, un numero di schede corrispondente al doppio degli elettori iscritti nella sezione e identiche al tipo della scheda presentata dal candidato ».

A me pare che, una volta che l'Ufficio centrale rinuncia all'emendamento nel quale si parlava di candidati che dovevano tutti portare un tipo di scheda unico, questo emendamento venga a cadere. Prego perciò l'Ufficio centrale del Senato di non insistervi.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Si tratta di una questione di procedura sulla quale è difficile dare un giudizio esatto fin dopo l'applicazione in pratica di questa disposizione. Noi non temiamo che con questo sistema di dare

ai rappresentanti dei candidati l'obbligo di distribuire le schede agli elettori, si possa andare incontro ad inconvenienti; ma nonostante ciò, non crediamo d'insistere nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 65 nel testo ministeriale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 65-bis. — Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

(Approvato).

Art. 65-ter. — Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 63. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 65, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata.

(Approvato).

Art. 67. — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato agli articoli precedenti.

La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta

prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Alla benevolenza del Senato, alla cortesia del Presidente del Consiglio chiedo pochi minuti, per dire il mio pensiero sull'ultima parte di questo articolo, che mi sembra contenga una grave disposizione; non perchè io confidi di vederla emendata, dato che lo stesso Ufficio centrale, desideroso di non frapporte ostacoli all'approvazione della legge, ha ritirati i suoi emendamenti, ma perchè forse le mie parole daranno occasione all'onore. Presidente del Consiglio di fare dichiarazioni, che possano temperare i miei dubbi e dissipare le incertezze.

Nell'ultimo comma di questo articolo è detto:

« La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare ».

Or bene, quando si pensi a tutto il complicato congegno che precede le operazioni elettorali, quando si ponga mente al gran numero di elettori che debbono votare per ciascuna sezione, si dovrà necessariamente giungere a questa conseguenza, che, mentre allarghiamo la base dell'elettorato, mentre diamo al maggior numero possibile di cittadini il diritto del suffragio, veniamo poi a limitarne l'esercizio, introducendo una limitazione, per la quale riuscirà materialmente impossibile a tutti gli elettori la esplicazione di questa preziosa sovranità popolare.

Secondo l'art. 52-*novies* della legge, alle ore otto il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori, il segretario, ecc. Segue l'art. 63, in cui è detto che, accertata la costituzione del seggio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre che debbono costituire il bollo ed il numero progressivo delle buste; uno degli scrutatori scrive il numero progres-

sivo sull'appendice della busta, vi appone la sua firma ed il presidente vi imprime il bollo. Segue l'art. 64, intorno alla chiamata degli elettori ed all'obbligo imposto ad uno dei membri dell'ufficio di attestarne la identità apponendo nella lista la propria firma accanto al nome dell'elettore.

Ora, vede il Senato come, anche a voler essere scrupolosi nell'orario, queste operazioni preparatorie debbano richiedere parecchie ore di tempo, specialmente per la firma da apporsi dagli scrutatori alle 800 buste di ciascuna sezione.

Amnesso anche che gli scrutatori si dividano questo lavoro, ciascuno di essi dovrà firmare almeno 200 schede. Siano pure solleciti nello scrivere, e si tratti di persone colte e volenterose, non basteranno per queste operazioni due ore. Che tempo rimane per la votazione, se questa deve chiudersi alle sedici e, dopo le ore diciassette, nessun elettore potrà più votare?

Chiudendosi la votazione alle 17, non restano che 6 o 7 ore disponibili per le elezioni. Ora si tenga presente che il numero degli elettori in ciascuna sezione può ammontare ad 800, e che per poter votare, per lo meno si richiederà un minuto per ciascuno di essi, dovendo rispondere all'appello nominale, far attestare la propria identità, ricevere la busta dal presidente, chiudervi la scheda, inumidendo la parte ingommata e consegnarla al presidente, il quale, verificatane l'identità, la depone nell'urna. Or tutto questo richiede per lo meno un minuto di tempo, e quindi per far votare 800 persone occorreranno circa 13 ore, ed ammettendo pure che non tutti gli iscritti, ma soltanto 600 si presentino alle urne, occorreranno 9 ore.

Comprendo perfettamente che una disposizione limitativa dell'orario è indispensabile per frenare l'abuso, che si è deplorato in tante elezioni, per cui le operazioni si sono ad arte protratte fin oltre la mezzanotte. So di collegi elettorali, in talune sezioni dei quali si votava anche nelle prime ore del giorno successivo, e quindi plaudo al concetto di una limitazione dell'orario; ma restringerlo fino alle 5 pomeridiane, mi pare sia addirittura togliere alla maggior parte degli elettori il diritto del voto. Oltre a ciò, si può mai supporre che, durante le elezioni, non avvengano incidenti, provocati

ad arte da coloro che vogliono impedire il corso delle operazioni in quelle sezioni che sanno essere in maggioranza per il loro avversario? Come impedire quelle contestazioni, anche brevi, ma che, ripetute più volte, finiscono per essere un vero ostruzionismo?

Credo la disposizione così limitativa di quello allargamento del suffragio voluto dall'altro ramo del Parlamento e pel quale il Senato ha quasi unanimemente votato, da giustificare le mie dubbiezze. Confido che il Presidente del Consiglio mi darà spiegazioni esaurienti, quantunque non sia agevole contrastare l'evidenza del mio ragionamento. Ad ogni modo, aspetto da lui con fiducia questa risposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il modo più semplice e che più frequentemente si è visto per commettere le frodi, come ricorda l'onorevole D'Andrea, consiste nel rimandare all'indomani lo spoglio delle urne, perchè la notte è un grande mezzo per trasformare la volontà degli elettori. Quindi uno dei punti fondamentali di questa procedura sta nel prescrivere che nella sera sia finito lo spoglio delle schede e proclamato il risultato; a questo fine si è stabilito che le operazioni incomincino alle 8 del mattino.

L'onor. D'Andrea teme che il termine dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio non sia sufficiente.

Ora, io lo prego di considerare che noi abbiamo abolito le elezioni degli uffici, e l'onorevole D'Andrea sa quanto tempo queste duravano. Abbiamo avuto casi straordinariamente patologici: ricordo un collegio, in cui si votò fino al martedì per costituire l'ufficio e fino al sabato per finire di votare. Ma il caso che la votazione per la costituzione dell'ufficio si protrasse fino alle 3 o alle 4 dopo mezzogiorno era diventato purtroppo in molti luoghi comune, perchè la conquista dell'ufficio era considerata quasi come la conquista del collegio.

Si è perciò voluto stabilire ben chiaro questo punto: alla sera la elezione deve essere terminata e questo scopo si raggiunge sopprimendo le elezioni dell'ufficio.

Ma, dice il senatore D'Andrea, ci sono operazioni preliminari assai lunghe. Sono lunghe

a leggersi nell'articolo, ma in sostanza il presidente deve solo pigliare il bollo e mettere cinque numeri a caso, e questa è un'operazione di un minuto: poi si estraggono a sorte le varie centinaia di schede ed il membro che le deve controfirmare: quindi contemporaneamente uno firma il primo centinaio, l'altro il secondo e via dicendo. Facciamo l'ipotesi che l'ufficio contenga il massimo di elettori, cioè 800, perchè la legge dice che ogni sezione non deve contenere più di 800 e non meno di 200 elettori; ora io ho esperienza nel fare delle firme e 200 schede in un quarto d'ora le finirei.

Credo perciò che non bisogna esagerarsi la lunghezza di queste operazioni preparatorie. Io ritengo che un ufficio di una mediocre sveltezza in un'ora ha terminato queste sue operazioni preliminari, e alle 9 può cominciare la votazione degli elettori. Questi entrano, pigliano la busta, si fanno da parte, mettono dentro la scheda e la riconsegnano.

Tutto questo è una cosa molto semplice, e noto poi che nei collegi in cui le operazioni camminano regolarmente io vedo che alle 4 si ha la notizia del risultato.

• Ora, qui si tende appunto ad evitare che vi siano prolungamenti artificiali e per questo, siccome l'esperienza ci aveva insegnato che, per protrarre artificialmente le elezioni in modo da avere poi la notte disponibile per manipolare la volontà elettorale, si teneva indietro una grande massa di elettori e non si portavano che alla sera, all'ultima ora, si è voluto mettere un punto fermo a tutto questo; l'elettore non arrivato nella sala elettorale alle 5 non vota più, nessuno avrà più l'ingresso nella sala....

MELODIA (*interrompendo*). Alle 4.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Alle 4 può ancora presentarsi; ma oltre le 4 non può più entrare, e non può più votare quando sono passate le 5.

Questo è l'unico mezzo per impedire che artificialmente si prolunghi la votazione per raggiungere il desiderato fine di avere il mezzo di rendere la volontà degli elettori più conforme alla propria.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio della sua cortesia, ed a mia volta confido che, nel fatto, non si abbiano a verificare gli inconvenienti da me intraveduti, e che possano realmente tutti gli elettori iscritti esercitare il loro diritto. Dubito però che il tempo e l'esperienza finiranno per darmi ragione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io spero che non le darà ragione, anche per un'altra considerazione: quando fissiamo un'ora oltre la quale non si può votare, nessuno ha più interesse di tenere indietro gli elettori che votano per lui. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 67 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 67-bis. — Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto, quali sono prescritti dagli articoli 51-*bis* e 54, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione della nullità di queste a norma dell'articolo 74-*bis*.

(Approvato).

Art. 67-ter. — Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 74-*bis*, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Approvato).

Art. 68. — Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 67 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 51. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 63.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano: il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata, o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati

complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e con quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 72.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 71.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati, quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 71, debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione.

(Approvato).

Art. 68-bis. — Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 51-*bis*, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 63, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero

vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificialmente ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 68, n. 4;

3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda tipo di cui l'art. 52-*quinquies* o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal terzo comma dell'art. 65, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito all'art. 68, n. 4.

(Approvato).

Art. 70. — Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore ventitre, chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste, che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego insieme col verbale e con le carte annesse vengono subito recate, a norma dell'art. 72, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 72.

(Approvato).

Art. 71. — Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e

sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene nel lunedì susseguente alla elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme coll'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 68, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 72. — Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 68, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

(Approvato).

Art. 73. — Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge con intervento di tre magistrati da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli

atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 68-bis, 70 e 71;

2° somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 74-bis;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia fra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'articolo 43. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori, l'altro è esclusivamente riserbato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'articolo 52-*quinquies*.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 58. Per ragioni d'ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 52-*quinquies*, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

(Approvato).

Art. 74. — Il presidente in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei votanti saranno computati tutti i voti ad eccezione di

quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini dell'art. 68-*bis*.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 74-bis. — È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati all'ufficio delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente e nella vigente legge, può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati. Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 67 e del n. 2º dell'art. 68. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare nei riguardi del candidato, nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto all'art. 74.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali; le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale indicato nel primo comma dell'art. 72.

Le proteste e i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla anzidetta proclamazione.

(Approvato).

Art. 75. — Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti; e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediata notizia al sindaco del comune capoluogo del collegio il quale ne dà conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

La designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici delle sezioni nonché quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda.

In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'art. 52-*quinquies* rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste, che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'art. 36.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perchè le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'articolo 68, n. 2.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il quart'ultimo comma dell'articolo 48 ed il n. 2º dell'art. 51.

(Approvato).

Art. 75-bis. — Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

(Approvato).

Art. 78. — Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale elettorale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio e sotto-

scritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti o documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

(Approvato).

Art. 78-bis. — Sostituire al 2° comma dell'art. 25 della legge vigente il seguente: Una copia dell'elenco di cui al numero 2° dell'articolo 3 della presente legge è trasmessa non più tardi del 1° novembre di ciascun anno all'esattore comunale. Questi appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli iscritti in detto elenco, che risultano nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a lire 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale.

L'elenco così annotato è restituito al comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

(Approvato).

Art. 78-ter. — Al 5° comma dell'art. 19 della legge vigente è sostituito il seguente: Analogo certificato per gli effetti di questa legge può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero, quando un comune comprende più mandamenti, l'abitazione, assistito da un maestro elementare.

(Approvato).

Art. 78-quater. — Al n. 2° dell'art. 1 della presente legge alle parole: i militari del Regio esercito, ecc. *sostituire:* i militari del Regio esercito e del corpo Reali equipaggi vincolati alla ferma di un anno.

(Approvato).

Art. 89. — Al 2° comma sostituire: I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

(Approvato).

Art. 96. — Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro, che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro, che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

3° bis gli ammoniti;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colpi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre

frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta ;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

- Sono eccettuati i condannati riabilitati.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'Ufficio centrale propone un'aggiunta al n. 3, cioè: « 3 bis, gli ammoniti ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). L'Ufficio centrale propone qui un emendamento nel senso che, fra coloro che devono essere esclusi dal diritto elettorale, vi siano anche gli ammoniti.

Io debbo premettere una considerazione, ed è che il disegno di legge che ora stiamo discutendo, è molto più rigido della legge attualmente in vigore nell'escludere gli autori di reati. Per esempio, l'articolo della legge vigente riguardo ai condannati per mendicizia, vagabondaggio ed oziosità, dice così: « L'incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena ». Il disegno di legge che ho sottoposto all'esame del Parlamento non contiene più alcuna clausola: i condannati per mendicizia, vagabondaggio ed oziosità perdono completamente il diritto elettorale.

Inoltre, nella legge attualmente in vigore fra i reati che privano dell'elettorato non erano compresi molti titoli di reato che in questo progetto di legge sono stati aggiunti, e cito fra gli altri: i condannati per i delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, che la legge attuale non escluderebbe e che ora invece sono esclusi dal disegno di legge in discussione.

Così pure questo disegno di legge contempla le associazioni a delinquere, previste dall'articolo 248 del Codice penale, il quale così dispone:

« Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica o l'incolumità pubblica o il buon costume e l'ordine

delle famiglie o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita per il solo fatto della associazione da uno a cinque anni ».

Questo reato non era compreso nella legge attuale fra quelli che escludevano dall'elettorato.

Si aggiunge anche nel disegno di legge che perdono il diritto elettorale i condannati per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi naturalmente i colposi. Ora, questi delitti contro l'incolumità pubblica comprendono tutti i guasti alle ferrovie e tutti gli attentati che si possono commettere contro la sicurezza dei cittadini. Anche tutti questi reati non erano compresi nella legge attuale tra quelli che fanno perdere il diritto elettorale.

Ho premesso tali considerazioni affinché il Senato sia ben convinto che in chi preparò questo disegno di legge c'era l'intenzione di escludere rigidamente dal diritto elettorale tutti coloro che ne sono indegni per qualsiasi causa.

Vengo ora alla questione degli ammoniti.

Riguardo agli ammoniti, bisogna distinguerli in due categorie. C'è una categoria che comprende gli ammoniti per aver subito una condanna, e questi sono tutti esclusi dal diritto elettorale per effetto delle condanne riportate. C'è poi un'altra categoria di ammoniti, la quale comprende tutti coloro che sono stati ammoniti come invito a cessare dal frequentar cattive compagnie, dal rendersi sospetti ecc., ma che non hanno subito alcuna condanna.

Ora, questa questione, se cioè gli ammoniti che non hanno subito condanne, dovessero o non dovessero essere esclusi dal diritto elettorale, ricordo che fu trattata ampiamente nel 1881, quando si discusse la legge elettorale vigente. Allora alla Camera dei deputati un deputato propose un emendamento nel senso che fossero esclusi dal diritto elettorale gli ammoniti, che non avessero riportato condanne. Contro questo emendamento parlarono molti deputati, tra i quali due che sono ornamento di questa assemblea, il senatore Parpaglia e il senatore Villa. Dopo una lunga discussione, la Camera dei deputati concluse, respingendo la proposta di togliere il diritto elettorale a chi avesse subito soltanto una ammonizione. Ed a ragione, perchè è evidente che colui il quale è soltanto ammonito ed invitato a regolarsi meglio nell'avvenire, ma non ha subito ancora

alcuna condanna, non è stato colpito da una sentenza dell'autorità giudiziaria; il provvedimento che l'ha colpito, senza pubblica discussione, quantunque, per effetto della nostra legge di pubblica sicurezza, sia pronunziato dal presidente del tribunale od in sua vece da un giudice, rimane sempre un provvedimento preso in via amministrativa.

Parve allora alla Camera cosa gravissima dare facoltà di escludere dall'elettorato qualche cittadino, non per effetto di una sentenza dell'autorità giudiziaria, ma di un provvedimento preso soltanto in via amministrativa. E ciò anche perchè si volle togliere il dubbio che in un dato momento qualche cittadino potesse essere ammonito, affine di eliminare un candidato incomodo. Questa è stata una delle considerazioni più forti per fare abbandonare fin dal 1881 il concetto di togliere il diritto elettorale agli ammoniti che non fossero stati colpiti da sentenza emanata dall'autorità giudiziaria. Io credo che non ci sarà mai alcun Governo che abuserà in questo modo, ma bisogna pur togliere al pubblico il sospetto che qualche ammonizione, sebbene data per ragioni giustissime, possa dar luogo al sospetto che sia stata invece data per altri fini.

Mi permetto infine di osservare al Senato, in linea di fatto, che, come risulta dalla nostra statistica, gli ammoniti i quali non hanno riportato condanne, ma sono stati ammoniti soltanto per misura preventiva, nel 1905 erano in tutta l'Italia 203, e 198 nel 1906. Mi pare evidente che, data la nessuna portata pratica di questo provvedimento, non sia consigliabile abbandonare il principio di non togliere il diritto elettorale se non per effetto di condanna.

Io ho tenuto ad essere rigidissimo nel senso di togliere il diritto elettorale a tutti coloro che ebbero una condanna per reati che nella legge ora in vigore non erano contemplati, ma crederei grave abbandonare il principio, sempre seguito dalla legislazione italiana, che non si toglie il diritto elettorale ad un cittadino se non è intervenuta una sentenza dell'autorità giudiziaria; tantopiù che si tratterebbe di abbandonare questo principio senza una vera portata pratica, in quanto, come ho notato, in fondo ci sarebbe da escludere quattro decimi d'un elettore per ogni collegio.

Per queste considerazioni mi permetto di

pregare l'ufficio centrale del Senato di non insistere nella sua proposta. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già detto nella sua relazione per quali ragioni aveva creduto di dover includere gli ammoniti tra coloro che sono privati del diritto elettorale. Per l'Ufficio centrale questa è una questione di moralità. Pare molto grave che in una legge, con la quale si escludono dal diritto elettorale quarantamila cittadini, e fra questi un gran numero di magistrati, si lasci poi che possano avere diritto al voto gli ammoniti. Il Presidente del Consiglio ha ripetuta una delle ragioni, che ha una certa apparenza di gravità, e cioè che il potere politico possa essere sospettato di servirsi dell'ammonizione per privare del diritto elettorale alcuni elettori. Ma si potrebbe fare un sospetto diverso, che cioè gli ammoniti, essendo in mano della pubblica sicurezza, questa possa esercitare su di essi una grande ed indebita influenza. Siano pure poche centinaia questi ammoniti, la questione non cambia.

Il Senato ha visto come l'Ufficio centrale è stato remissivo su tutto quanto rifletteva questioni di procedura, ma qui si tratta di una questione di ordine morale. L'Ufficio centrale, quindi, non crede di poter assumere la responsabilità, una volta sollevata la questione di ritirare la proposta e lascia che il Senato giudichi ed esprima su di essa il suo parere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A mia volta debbo pregare il Senato di non voler introdurre nella legge un principio che finora è stato costantemente lasciato fuori.

Il Senato ricorderà quello che disse anche l'onor. Finali, che, cioè, fino ad ora non si è mai tolto il diritto elettorale a nessuno, se non per effetto di una sentenza. Io comprendo che si possa passare sopra a questo principio, quando si tratti di raggiungere un fine molto alto, ma qui non è davvero il caso.

Assicuro poi l'onor. relatore che l'influenza

elettorale di un ammonito non è da temersi. (Parità).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 96 fino al n. 3.

Art. 96. — Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato d'interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro, che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro, che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

Chi approva questa prima parte dell'art. 96 voglia alzarsi.

(Approvata).

Pongo ora ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale e non accettato dal Governo e che consiste nell'aggiunta: «3° bis gli ammoniti». Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti il resto dell'articolo che rileggo:

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi

e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

(Approvato).

Art. 101. — Chiunque forma una lista od un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3,000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge in tutto o in parte un elenco, una lista, od una nota di elettori o i documenti relativi.

(Approvato).

Art. 102. — Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2,000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per reati di falso.

(Approvato).

Art. 103. — Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con una ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire 1,000.

(Approvato).

Art. 104. — Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1,000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 105. — Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande ad elettori o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse, o ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000.

(Approvato).

Art. 106. — Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ai suoi prossimi congiunti per costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura, od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od ar-

tifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1,000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

(Approvato).

Art. 107. — I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

(Approvato).

Art. 108. — Chiunque con violenze o minacce o tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5,000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede

od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto od in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire mille a seimila.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 109. — Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala delle sezioni o nell'aula dell'ufficio centrale è punito con l'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda estensibile sino a lire 200 è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

(Approvato).

Art. 110. — Chiunque ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale o in più di una sezione dello stesso collegio, e chi trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

(Approvato).

Art. 111. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo ha rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1,000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 64-*bis* è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce nella tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1,000.

(Approvato).

Art. 112. — Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte

civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 108 e dal terzo dell'art. 111 l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 113-bis. — Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il complesso dello art. 8 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Quando la votazione di una sezione di collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera, motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 10.

Salvo quanto è disposto dall'art. 52-*sexies*, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

(Approvato).

Art. 11.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno, in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di provincie, di comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle provincie, dei comuni o delle Camere di commercio, è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno, in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila, hanno diritto alla differenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il deputato, che abbia rinunciato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Con apposito regolamento la Camera stabilirà le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Vorrei spiegare, con brevissime parole, la mia contrarietà all'art. 11 che

stabilisce l'indennità ai deputati; siccome però sento e comprendo l'impazienza del momento, mi basta dichiarare che il mio voto sarà contrario, rinunciando a spiegarne le ragioni. (*Bene*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti, se nessun altro domanda di parlare, l'art. 11 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'articolo 21 della legge vigente; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi che lo erano in precedenza alla data del decreto di scioglimento.

Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale ed all'ispettore scolastico gli elenchi indicati nell'art. 3. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli esattori comunali; gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità dovranno, rispettivamente, inviare all'ufficio comunale la copia dei ruoli e gli

elenchi indicati nell'articolo 25 della legge vigente.

Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'ay-viso, di cui all'art. 17 della legge vigente.

Il termine indicato nell'articolo 17 della legge vigente per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel comune, è soppressa la indicazione nella domanda della sezione a norma dell'art. 18.

Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi in cui un comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso comune.

Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste l'elenco, di cui l'ultimo comma dell'art. 24 della legge vigente, nonchè quelli, di cui il primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 19 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 27 e 31 della legge vigente.

Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'art. 33 della legge vigente e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli articoli 33, 34 e 35 (1° comma).

Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 35 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte di appello in base agli articoli 37, 38 e 39 della legge vigente.

Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione

delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 48.

È data facoltà al Ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.

(Approvato).

Art. 13.

Hanno vigore agli effetti dell'elettorato amministrativo le disposizioni contenute nella presente legge relative alla estensione del suffragio, alla incapacità ed alla indegnità, alla iscrizione d'ufficio degli elettori, alla formazione delle liste, al rilascio e alla consegna dei certificati elettorali, al riparto degli elettori fra le sezioni, alla determinazione delle sedi delle sezioni ed alla identificazione degli elettori.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo della legge comunale e provinciale le disposizioni anzidette.

Restando fino allora sospese le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, di cui l'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, nonché quelle dipendenti dai mutamenti di rappresentanza di cui all'art. 269 della stessa legge, si procederà in tutto il Regno alla rinnovazione totale dei detti Consigli nell'anno immediatamente successivo a quello, nel quale avranno luogo le elezioni generali politiche in base alla presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerné le norme relative alla formazione delle nuove liste andrà in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutte le altre disposizioni entreranno in vi-

gore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

(Approvato).

Art. 15.

È approvato l'Annesso contenente il coordinamento in testo unico della presente legge col testo unico 28 marzo 1895, n. 83, e con le leggi 5 dicembre 1897, n. 493, 7 aprile 1898, n. 117, 19 maggio 1901, n. 180, 9 giugno 1907, n. 294.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Con questo articolo il Senato viene a votare il testo unico della legge; ora, senza volere nè criticare, nè approvare, questa novità fatta nell'altro ramo del Parlamento, e dico novità perchè i vecchi parlamentari, tra i quali sventuratamente ci sono anch'io, sanno esser questa la prima volta che il testo unico, invece di essere affidato al potere esecutivo, è stato votato dal Parlamento, senza entrare affatto, ripeto, nel merito del metodo adottato, mi limito a pregare il Senato di non procedere alla votazione del testo unico articolo per articolo, poichè il testo unico consta di due parti; l'una contiene gli articoli della legge in vigore che non sono stati abrogati, e questi certamente non possono essere sottomessi a novella votazione; l'altra contiene quelli che abbiamo votato quando abbiamo discusso il disegno di legge.

Ora, io prego il Senato di voler approvare l'art. 15, senza procedere alla votazione articolo per articolo del testo unico, annesso al disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone alla proposta fatta dal presidente dell'Ufficio centrale, pongo ai voti l'art. 15. Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

ANNESSO.

TESTO UNICO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

Art. 1.

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

Art. 2.

Sono elettori:

1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età o che lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;

2° Coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di età o compiendolo non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono tratti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.

Art. 3.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, coloro che abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 4.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non

più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. I membri degli ordini equestri del Regno;

6. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei

Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle Accademie e dei Corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 15;

9. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10. Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Art. 5.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto

e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di 2500 abitanti, di lire 150;

In quelli da 2500 a 10,000 abitanti, di lire 200;

In quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 260;

In quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 330;

In quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 400.

Art. 6.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 7.

Le imposte, di cui nel n. 1 dell'art. 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 8.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, seb-

bene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 9.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 10.

Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 11.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 12.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 13.

Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 14.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre, che abbia il censo prescritto per l'elettorato, può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 15.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 16.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 17.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il

luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15.

Art. 18.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 19.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 20.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 21.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87. Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicizia, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ciascun anno, una copia dell'elenco, di cui al n. 2° dell'articolo precedente, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il Comune, ed altra copia è trasmessa all'esattore comunale.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto nella copia a lui trasmessa l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

Nella copia a lui trasmessa l'esattore comunale appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli iscritti, che risultino nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a lire 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere entro il 31 maggio dell'anno seguente il trentesimo anno di età, alla segreteria del Comune, cui essi appartengono.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di

beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 29. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 22.

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 23.

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° La paternità, il luogo e la data della nascita;

2° I titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3° L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e, se il Comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino

l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 24.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 23 della presente legge.

I documenti, i titoli, le copie degli atti di nascita, i certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La prova voluta dall'art. 3 deve risultare dal certificato scolastico autentificato dall'ispettore scolastico del circondario.

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da

apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un Comune comprende più mandamenti, l'abitazione, coll'assistenza di un maestro elementare.

Il titolo, di cui al n. 2º dell'art. 2 della presente legge, deve essere comprovato mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 25.

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 31.

Art. 26.

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 27.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se Commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali nonchè i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 28.

Trascorso il termine, di cui all'art. 22, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 29.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 19, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 23 e 24. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nei Comuni divisi fra più collegi elettorali la Commissione deve compilare elenchi distinti per collegi.

Ogni elettore deve essere iscritto nel collegio, nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel Comune, è iscritto nel collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 23.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 24.

Il mutamento d'abitazione da uno ad altro collegio dello stesso Comune non produce variazione nelle liste, se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 24.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o d'ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'art. 15.

Art. 30.

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 31.

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, ove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da cia-

scuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Art. 32.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 29, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 33.

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi in cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 34.

La pubblicazione prescritta dall'art. 32 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

Art. 35.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta

cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all' elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l' iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 36, 40 e 46, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 36.

Ogni cittadino, nel termine indicato nell' articolo 32, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione cancellazione, diniego d' iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s' impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiararsi di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o dell' ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l' iscrizione, può, fra tre giorni dall' avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un' iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o dell' ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 37.

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l' anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d' appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo tras-

mette al cancelliere della Corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 38.

Spirato il termine, di cui al precedente articolo 32, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° La lista, o, nei Comuni divisi fra più collegi, le liste definitive dell'anno precedente;

3° I cinque elenchi, di cui all'art. 29, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 39.

La Commissione elettorale provinciale:

1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;

3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi

documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 21.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 40.

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 35, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune, o, nei Comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 41.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa e il numero degli elettori in ogni sezione sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune sono in numero inferiore ai 100, si costituisce una sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 42.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 41; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli art. 76 e 79, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei voti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 23, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in gruppi susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 29.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione,

ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 23.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 39, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno

comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 43.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 130, nonché delle sentenze, di cui all'articolo 45. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 17, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 15, come per inscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettere il verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'articolo 42.

Art. 44.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di delegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 40, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, e al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 45.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 46.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 47.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 48.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articoli 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 49.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del Comune o, nei Comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 42.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 50.

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 40 e 43.

Art. 51.

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ri-

cevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI

Art. 52.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

La Provincia di Alessandria ne elegge 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 4 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 7 — Bari 12 — Belluno 3 — Benevento 4 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 8 — Cagliari 7 — Caltanissetta 5 — Campobasso 7 — Caserta 13 — Catania 10 — Catanzaro 8 — Chieti 6 — Como 9 — Cosenza 8 — Cremona 5 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 14 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 10 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 4 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 20 — Modena 5 — Napoli 17 — Novara 12 — Padova 7 — Palermo 12 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 —

Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 10 — Sassari 5 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 5 — Treviso 7 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 7 — Vicenza 7.

Art. 53.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

Art. 54.

Il reparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 55.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

Il sindaco del Comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Art. 56.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 57.

La Commissione provinciale trasmette le liste, di cui all'art. 42, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 58.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 75;

2° la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62, e le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti ed un esemplare del tipo della scheda presentato a forma dell'articolo 65;

4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso

sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 59.

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 60.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 33.

Art. 61.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli

ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte d'appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 62.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, e che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente

la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Art. 63.

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumere le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Art. 64.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della Provincia;

2° i notai aventi residenza nella Provincia;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della Provincia;

4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice-cancellieri di tribunale di prima classe.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 65.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli art. 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda, parimente autenticato da notaio, da introdursi nella busta a norma dell'articolo 79. Detto tipo può portare stampato un contrassegno anche figurato o colorato e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori,

può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 66.

Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste del collegio indicate negli articoli 42 e 43, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che, dopo aver constatato in base alla lista, di cui al secondo comma dell'art. 49, che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni elettorali comunali del collegio.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contraventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 23, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

Art. 67.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 126 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 68.

Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonchè, quando siano elettori del collegio, il segretario, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 63, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 69.

Alle ore otto della domenica, per la quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 65.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

Art. 70.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 58, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed esser sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 71.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 51.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 72.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 15, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 44, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art. 15.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 73.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87 e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 74.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 75.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 58, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'art. 58, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo, di cui all'articolo 58, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'art. 58.

Art. 76.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascuna lettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 126.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia già stato ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 84.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 29, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 77.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio

numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 126.

Art. 78.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 79.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autentica dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello alle-

gato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 80.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 81.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per ne-

gligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 75. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 79, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata.

Art. 82.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 83.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 58 e 70, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'art. 95.

Art. 84.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 95, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 85.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 75. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che lo vogliono, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta,

dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami od alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 75, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 75, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 89.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da

depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 88.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione.

Art. 86.

Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 85, n. 4°;

3° nelle schede non appaia espresso il voto per alcun candidato o appaia espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato appaia aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda-tipo, di cui all'art. 65, o vi appaiano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal 3° comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito all'art. 85, n. 4°.

Art. 87.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventitre chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna che contiene le buste non spogliate e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le

indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 89, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art. 89.

Art. 88.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portata da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 85, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 89.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 85, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può fra sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 90.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 87, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 85, 86, 88;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 95;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'art. 51. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'in-

gresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 65.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 73. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 65, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 91.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termin dell'art. 86.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 92.

Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediatamente notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne dà tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

La designazione dei presidenti, vice presidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonchè quella dei rappresentanti dei candidati in bal-

lottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'art. 65 rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'art. 50.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perchè le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 85, n. 2°.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'art. 42 ed il n. 2° dell'art. 58.

Art. 93.

Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

Art. 94.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 95.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contesta-

zioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 82 e del n. 2° dell'art. 85. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto dall'art. 91.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 96.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell' art. 88, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all' autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI

Art. 97.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

Art. 98.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei ministri segretari di Stato, dei Sotto Segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 99.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle Società ed Imprese suddette.

Art. 101.

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 102.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 103.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 104.

I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell'art. 98 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sottosegretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati e quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c)*, *d)*, *g)*, sopraindicate all'art. 98, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera *f)* dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c)*, *d)*, *g)*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al nu-

mero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 98 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato che abbia rinunciato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 105.

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia in cui furono

eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 106.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.

Art. 107.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 108.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, s'intendono decaduti dal mandato.

Art. 109.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 110.

Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 111.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 112.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno, in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della Lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di Commercio, è corrisposta la somma di annue lire quattromila, a decorrere dal giorno, in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 113.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

- 1° coloro che sono in istato d'interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
- 2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni

dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si precede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 114.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti,

le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 115.

Chiunque eseguisce l'iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 116.

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 117.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri l'iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito colla detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Art. 118.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire l'iscrizione o la cancellazione del

nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 119.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 120.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 121.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per co-

stringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 122.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 123.

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sot-

trarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1,000 a 6,000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 124.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 125.

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è pu-

nito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000.

Art. 126.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1,000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'articolo 77, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1,000.

Art. 127.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 123 e dal comma terzo dell'articolo 126, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 128.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 129.

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 e 126 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 130.

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

Art. 131.

Salvo quanto è disposto dall'art. 66, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 132.

Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali e i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'articolo 26 della presente legge; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi, che lo erano in precedenza alla data del decreto di scioglimento.

Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale, all'ispettore scolastico ed all'esattore comunale gli elenchi indicati nell'art. 21. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopraddetto, l'elenco debitamente firmato di coloro, che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.

Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico e dall'esattore comunale dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità dovranno inviare all'ufficio comunale gli elenchi indicati nell'art. 21 della presente legge.

Entro il quinto giorno dell'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'articolo 22.

Il termine indicato nell'art. 22 per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel Comune, è soppressa la indicazione, nella domanda, della sezione a norma dell'art. 23.

Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi, in cui un comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste, quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso Comune.

Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste gli elenchi indicati nei due ultimi comma dell'art. 29.

La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 24 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 32 e 36.

Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'art. 38; e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli art. 38, 39, e 40 (1° comma).

Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 40 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agli art. 44, 45 e 46.

Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 42.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.

Art. 133.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andrà in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

Tabella delle circoscrizioni
dei collegi elettorali.

PROVINCIA D'ALESSANDRIA

Collegi N. 13.

1. **Alessandria.**
2. **Acqui**, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Bistagno, Castelletto d'Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzzone, Cartosio, Cavatore, Grogardo, Morbello, Roccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto.
3. **Asti**, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellero, Monale, Settime, Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, *Azzano d'Asti (R. D. 9 giugno 1904, CCLXVI)*, San Marzanotto, Rocchetta Tanaro.
4. **Capriata d'Orba**, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana, Bosco Marengo, Fresonara, Frugarolo, Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, *Tagliolo Monferrato (R. D. 6 settembre 1902, CCCXXI)*, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone.
5. **Casale Monferrato**, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca.
6. **Nizza Monferrato**, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti,

Mombercelii, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calice, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio.

7. **Novi Ligure**, Pozzolo Formigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccafortè Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel de' Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre de' Ratti, Vignole Borbera.

8. **Oviglio**, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borgoratto Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelospina, Predosa.

9. **Tortona**, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, San Sebastiano Curone, Brignano del Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Ceretto Grue, Sarezzano, Volpeggino, Villalvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Casalnocetto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo.

10. **Valenza**, *Villabella (R. D. 20 gennaio 1901, n. 11)*, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone, Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Piovera, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.

11. **Vignale**, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Moncalvo (*meno la frazione Patro e S. Maria, R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII*), Grazzano Monferrato, Ponzano Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Casorzo, Cereseto, Olivola, Sala Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Castiglione d'Asti, Scuzolengo, Rinco.

12. **Villadeati**, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Monce-

N-B. Le indicazioni in carattere corsivo dimostrano le varianti di nome e di circoscrizione amministrativa alla tabella delle circoscrizioni politiche approvata con Regio decreto 14 giugno 1901, n. 280, varianti le quali non alterano la formazione dei collegi elettorali stabilita dalla tabella stessa.

stino, Odalengo Grande, Rosingo, Varengo, Villamiroglio, Mombello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghello, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Cnusanò d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Soglio, Villa San Secondo, Montiglio, Castelvero d'Asti, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Murisengo, Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti, Tonco, Alfiano Natta, Calliano, Penango, *più le frazioni Patro e S. Maria del comune di Moncalvo (R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII).*

13. **Villanuova d'Asti**, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d'Asti, S. Paolo della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonio, Pino d'Asti, Primiglio Schierano, Cocconato, Aramengo, Cerreto d'Asti, Marmorito, Moransengo, Piovà, Robella, Tonengo, Montafia, Bagnasco d'Asti, Capriglio, Cortandone, Cortazzone, Maretto, Passerano, Piea, Roatto, Viale, San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, *S. Martino Alfieri (R. D. 10 aprile 1898, n. 107),* Vaglierano.

PROVINCIA DI ANCONA

Collegi N. 5.

1. **Ancona**, Camerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona.

2. **Fabriano**, Cerreto d' Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Genga.

3. **Jesi**, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte S. Vito.

4. **Osimo**, Agugliano, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Filottrano, Loreto.

5. **Senigallia**, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba.

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

Collegi N. 7.

1. **Aquila degli Abruzzi**, Bagno, Ocre, Roio Piano, Campotosto, Capitignano, Pizzoli, Ari-

schia, Barrete, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.

2. **Cittaducale**, Cantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.

3. **S. Demetrio ne' Vestini**, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tione, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Subequo, Acciano, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.

4. **Avezzano**, Capistrello, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, *Scurcola Marsicana (R. decreto 2 aprile 1911, n. 350),* Carsoli, Pereto, *Oricola, Rocca di Botte (legge 26 dicembre 1907, n. 809),* Tagliacozzo, Cappadocia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano.

5. **Pescina**, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Colfarnelle, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelli, Ovindoli, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.

6. **Sulmona (R. D. 7 maggio 1902, CXXII),** Campo di Giove, *Cansano (legge 22 maggio 1904, n. 204),* Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago.

7. **Popoli**, Roccacasale, Capestrano, Bussi sul Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, *Castelvecchio Calvisio (legge 15 luglio 1906, n. 377),* Collepietro, Navelli, Ofena, *Villa Santa Lucia degli Abruzzi (legge 26 giugno 1910, n. 385),* Introdacqua, Anversa, Bugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Rajano, Vittorito.

PROVINCIA D'AREZZO

Collegi N. 4.

1. **Arezzo**, Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina.

2. **Montevarchi**, Terranova Tracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Cavrigli, San

Giovanni Valdarno, Pergine, Laterina, Bucine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.

3. **Cortona**, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino.

4. **Bibbiena**, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese, Poppi, Castel San Niccolò, Montemignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Subbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Collegi N. 4.

1. **Ascoli Piceno**, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca di Fluvione, Venarotta, Amanda, Comunanza, Montefortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.

2. **San Benedetto del Tronto**, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Montepandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cossignano, Massignano.

3. **Fermo**, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Giorgio, Monterubbiano, *Moresco (Legge 26 giugno 1910, n. 386)*, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottammare, Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso.

4. **Montegiorgio**, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, S. Vittoria in Matenano, Mon San Pietro Morico, Montefalcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio.

PROVINCIA DI AVELLINO

Collegi N. 7.

1. **Avellino**, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chianchetella, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, *San Pietro Irpino (R. D. 1º agosto 1907,*

CCCLX), Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Irpino, Forino, Contrada.

2. **Atripalda**, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola S. Felice, Volturara Iripina, Salza Iripina, Sorbo di Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, S. Potito Ultra, Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Serino, S. Michele di Serino, Santa Lucia di Serino.

3. **Bajano**, Cervinara, Rotondi, S. Martino Valle Caudina, Mercogliano, Caprighia, Ospedaleto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Iripina, Grottolella, Roccabascerana, Avella, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quindici, Moschiano.

4. **Sant'Angelo de' Lombardi**, Guardia Lombardi, Lioni, Rocca S. Felice, Torella di Lombardi, Montella, Cassano Iripino, Bagnoli Iripino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Iripino, Teora, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza.

5. **Lacedonia**, Bisaccia, Rocchetta Sant'Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, San Nicola Baronia, San Sossio, Trevico, Vallata.

6. **Ariano di Puglia**, Montecalvo Iripino, Casalbore, Sant'Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano degli Iripini, Orsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli.

7. **Mirabella Eclano**, Fontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, S. Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetero di Calore, Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle.

PROVINCIA DI BARI DELLE PUGLIE

Collegi N. 12.

1. **Bari delle Puglie**.

2. **Modugno**, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellammare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.

3. **Altamura**, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto.

4. **Bitonto**, Terlizzi, Giovinazzo.
5. **Conversano**, Castellana, Noicattaro, Ruttigliano, Locorotondo, Cisternino.
6. **Corato**, Trani.
7. **Gioja dal Colle**, Noci, Alberobello *meno la frazione Coreggia* (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22), Putignano, Santeramo in Colle.
8. **Molfetta**, Bisceglie.
9. **Monopoli** *più la frazione Coreggia del comune Alberobello* (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22), Fasano, Polignano a Mare, Mola di Bari.
10. **Acquaviva delle Fonti**, Canneto di Bari, Loseto, Sannicandro di Bari, Turi, Montrone, Sammichele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.
11. **Andria**, Barletta.
12. **Minervino Murge**, Canosa di Puglia, Spinazzola, Ruvo di Puglia.

PROVINCIA DI BELLUNO

Collegi N. 3.

1. **Belluno**, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve d'Alpago, Ponte nell'Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Vallè, Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago, *Selva di Cadore* (R. D. 5 ottobre 1903, CCCXVI), Rivamonte.
2. **Feltre**, Alano di Piave, Cesiomaggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mel, Trichiana.
3. **Pieve di Cadore**, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo, *Santo Stefano di Cadore* (R. D. 16 dicembre 1894, n. 579), Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Collegi N. 4.

1. **Benevento**, Arpaise, Ceppaloni, S. Angelo a Cupolo, San Leucio, Paduli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fra-

gneto Monforte, Pago Veiano, Pietrelcina, San Giorgio la Montagna, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi.

2. **Cerreto Sannita**, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraraja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni *più la frazione Ponte del comune di Paupisi* (R. D. 13 marzo 1892, n. 97), San Lupo, Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano.

3. **S. Bartolomeo in Galdo**, Baselice, Castelvetero in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Vallo Fortore, Colle Sannita, Circello, Reino, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.

4. **Montesarchio**, Apollosa, Bonea, Pannarano, Airola, Arpaja, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolisi, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi *meno la frazione Ponte* (R. D. 13 marzo 1892, n. 97), Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Limatola.

PROVINCIA DI BERGAMO

Collegi N. 7.

1. **Bergamo**, Azzano S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio.

2. **Caprino Bergamasco**, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Capriate d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, *Terno d'Isola* (R. D. 4 dicembre 1892, n. 742), Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.

3. **Clusone**, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero,

Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossola, Premolo, Rovetta, Sogavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Leffe, Orezza, Peja, Vertova, Lovere, Bianzano, Bosisio, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Costa Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano di Serio, Gazzaniga.

4. **Martinengo**, Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Ugnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.

5. **Trescore Balneario**, Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli di Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'Alta, Sarnico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Filastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiuduno.

6. **Treviglio**, Arsago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone.

7. **Zogno**, Biello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Colle, Piazza Alto, Piazza Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Gio-

vanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Sedrina, Serina, Somandenna, Spino sul Brembo, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolommeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Casiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida Trabuchello, Valleve, Valnegrà, Valtorta.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Collegi N. 8.

1. **Bologna (I)** - parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a' termini del decreto 14 gennaio 1861 di quell'intendente generale), Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.

2. **Bologna (II)** - parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Borgo Panigale, Zola Predosa.

3. **Bologna (III)** - parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterezeno, Monzuno.

4. **Castel Maggiore**, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Argelato, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Galliera.

5. **Budrio**, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Minerbio.

6. **S. Giovanni in Persiceto**, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno.

7. **Vergato**, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Pian del Voglio, Bagni della Porretta, *Castel di Casio (R. D. 18 giugno 1896, n. 232)*, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere.

8. **Imola**, Dozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano, *Fontanelice* (R. D. 28 settembre 1911, n. 1096), Castel del Rio.

PROVINCIA DI BRESCIA

Collegi N. 8.

1. **Brescia**, mandamento 1°, 2° e parte del 3°.
 2. **Breno**, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Ciu-bergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Grevo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna, Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Pian Camuno, Terzano.

3. **Chiari**, Castelvovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago San Martino, Clusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologno, Palazzolo sull'Oglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cosirano, Trezzano.

4. **Iseo**, Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Siviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Omè, Paderno Franciacorta, Rodengo, Sajano.

5. **Leno**, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Porzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticelle Pieve, Flero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Casaglia, Travagliato, Acquafredda, Calvisano, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano, Isorella, Roncadelle, S. Zeno Naviglio, Borgosatollo.

6. **Lonato**, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sul Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticci o Mattina, Botticino Sera, Cajonvico, Castenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serle, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra, Goglione Sotto.

7. **Salò**, *Campoverde* (R. D. 28 febbraio 1907, n. LXXI), Castrezzato, Degagna, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Muscoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, San Felice di Scovolo, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco, Vallio, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Volciano, Moniga, Bagolino, Gargnano, *Limone sul Garda* (R. D. 23 febbraio 1905, n. XLIII), Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Comero, *Capovalle* (R. D. 27 ottobre 1907, n. CCCCLXIV), Idro, Lavenone, Levrance, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Presego, Treviso Bresciano.

8. **Verolanuova**, Alfianello, Bassano Bresciano, Cadignano, Cignano, Faverzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Pedergnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiaro, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Collegi N. 7.

1. **Cagliari**, Pula, Capoterra, San Pietro Pula, Sarroch, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Villasisius, Selargius, Monserrato, Pirri, Sestu.

2. **Iglesias**, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso, Carloforte, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Santadi, Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masainas, Sant'Antioco, Calasetta, Pa mas Suergiu, Villamassargia, Teulada, Domus de Maria.

3. **Isili**, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, Baradili, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas,

Tuili, Villanovafranca, Laconi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collinas, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Seurgus, Senorbi, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Suelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Belvi, Gaddoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana.

4. **Lanusei**, Arzana, Ilbono, Loceri, Villagrande Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seui, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortoli, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.

5. **Macomer**, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso, Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo, Giliarza, Abbassanta, Domus Novas Canales, Norbello, Paulilatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Allai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu, Ortueri.

6. **Serramanna**, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, Villaspeciosa, Monastir, Santo Sperato, Ussana, Villasor, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Donori, Serdiana, *Dolianova* (R. D. 25 giugno 1905 CLXXXIII), Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnosfanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Nicolò d'Arcidano, Uras.

7. **Oristano**, Donigala Fenughedu, Nu axinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari di Usellus, Curcuris, Escovedu, Figù, Gonnosnò, Morgongiori, Ollastra Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatzza, Mogoro, Gonnostramazza, Masullas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarrussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba,

Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Collegi N. 5.

1. **Caltanissetta**, Sommatino, Delia, Pietraperzia.

2. **Serradifalco**, Montedoro, *Boimpensiere* (*Legge 20 marzo 1911, n. 252*), Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, S. Caltaldo.

3. **Castrogiovanni**, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano.

4. **Piazza Armerina**, Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca.

5. **Terranova di Sicilia**, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Collegi N. 7.

1. **Campobasso**, Ferrazzano, Mirabello Sanitico, Oratino, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Sepino, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Salcito, San Biase, Baranello.

2. **Agnone**, Belmonte del Sannio, Caccavone, *Castelverrino*, (R. D. 29 ottobre 1893, n. 617), Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forli del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.

3. **Bojano**, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San Polomatese, Cantalupo nel Sannio, Castelpizzuto, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, *San' Elena Sannita* (R. D. 7 novembre 1896, n. 394), Duronia, Busso, Colle d'Anchise, Spinete, Vinchiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa.

4. **Isernia**, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno,

Scapoli, San Vincenzo a Volturmo, Venafro, Fignano, Montaquila, Pozzilli, *Conca Casale*, (Legge 2 luglio 1911, n. 667), Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.

5. **Larino**, Montorio nei Frentani, San Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, Portocannone.

6. **Palata**, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, *Mafalda*, (R. D. 7 ottobre 1903, CCCXIII), Tavenna, Civita Campomarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, San Felice Slavo, *Montemitro*, (Legge 20 dicembre 1901, n. 536), Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni.

7. **Riccia**, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Gildone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripalimosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Campolieto, Matrice, Toro.

PROVINCIA DI CASERTA

Collegi N. 13.

1. **Caserta**, S. Leucio, Maddaloni *più la frazione Pizzo Mellone del comune di San Marco Evangelista* (R. D. 11 febbraio 1904, n. 82), Cervino, Valle di Maddaloni, S. Nicola la Strada, Castelmorrone.

2. **S. Maria Capua Vetere**, Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata Marcianise, Portico di Caserta, Recale, S. Marco Evangelista (*meno la frazione Pizzo Mellone* R. D. 11 febbraio 1904, n. 82).

3. **Capua**, Bellona, Cancellò ed Arnone, Castel Volturmo, Grazzanise, *Santa Maria La Fossa* (Legge 24 marzo 1907, n. 123), S. Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Formicola, Castel di Sasso, Liberi, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano.

4. **Aversa**, Carinaro, Casaluce, Lusciano e Ducenta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Trentola, Frignano

Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino.

5. **Acerra**, Arienzo, San Felice a Cancellò, Santa Maria a Vico, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano.

6. **Nola**, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Genaro, Striano, Saviano, Liveri, San Paolo Bel Sito, Cicciano, Camposano, *Comiziano* (R. D. 21 ottobre 1909, CCCCIV), Roccarainola, Tufino.

7. **Piedimonte d'Alife**, Ailano, Alife, Castello di Alife, Gioia Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, S. Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Caiazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano, Capriati a Volturmo, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, *Pratella* (Legge 17 febbraio 1907, n. 32).

8. **Teano**, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Picilli.

9. **Sessa Aurunca**, Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, SS. Cosmo e Damiano, Spigno Saturnia, Sant'Andrea, *Vallefredda* (Legge 6 giugno 1907, n. 321), Coreno Ausonio.

10. **Gaeta**, *Elena* (R. D. 18 febbraio 1897, n. 82), Castellonoro, Formia, Maranola, Fondi, Campodimele, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Ponza.

11. **Pontecorvo**, Roccasecca, Aquino, Colle San Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico.

12. **Cassino**, Piedimonte di S. Germano, Pignataro d'Interamno, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio di Saracinisco, S. Vittore del Lazio, Vallertonda, Viticuso, *Acquafondata* (Legge 26 giugno 1902, n. 254), Casalvieri.

13. **Sora**, Brocco, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Fontechiari, Santo Padre, Alvito, S. Donato Val di Comina, Settefrati, Vicalvi.

PROVINCIA DI CATANIA

Collegi N. 10.

1. **Catania (I)**, (mandamenti Duomo e Borgo).
2. **Catania (II)**, (mandamento S. Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
3. **Caltagirone**, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele.
4. **Militello in Val di Catania**, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea.
5. **Nicosia**, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro.
6. **Regalbuto**, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Rammacca, Raddusa.
7. **Paternò**, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zafferana Etnea, Trecastagni.
8. **Acireale**, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena.
9. **Giarre**, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
10. **Bronte**, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.

PROVINCIA DI CATANZARO

Collegi N. 8.

1. **Catanzaro**, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagarise, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa, Sersale, Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.
2. **Chiaravalle Centrale**, Borgia, Girifalco, San Floro, Squillace, Amaroni, Palermi, Stalletti, Vallefiorita, Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverato, Argusto, Cardinale, Cenadi, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.
3. **Cotrone**, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, *Carfizzi* (*Legge 22 maggio 1904, n. 203*), Cirò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.

4. **Monteleone di Calabria**, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaceni, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola di Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.

5. **Nicastro**, Sambiasse, Gizzeria, Platania, Nocera Tirinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.

6. **Serra S. Bruno**, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, *Nardodipace* (*Legge 22 dicembre 1901, n. 531*), Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca sul Jonio, S. Caterina del Jonio.

7. **Serrastretta**, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Seralta, Magisano, Pentone, Sorbo San Basile, Feroleto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia.

8. **Tropea**, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zambrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.

PROVINCIA DI CHIETI

Collegi N. 6.

1. **Chieti**, Casalcontrada, *San Giovanni Teatino* (*R. D. 24 giugno 1894, n. 591*), Torvevecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, Caramanico, Musellaro, Roccacaramanico, Salle, Sant'Eufemia a Maiella.

2. **Ortona**, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, *Poggio Fiorito* (*R. D. 31 luglio 1911, n. 909*), Guardagrele, Rapino, Filetto, Ari, Pennapedimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Ripa Teatina.

3. **Lanciano**, San Vito, Chietino, Frisa Rocca San Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna,

Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castel Frentano, S. Eusanio del Sangro.

4. **Gessopalena**, Casoli, Altino, Palombaro, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Colledimacine, Gamberale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Roio del Sangro, Rosello.

5. **Vasto**, Cupello, Montediorisio, San Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, San Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia.

6. **Atessa**, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Celenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tuffillo.

PROVINCIA DI COMO

Collegi N. 9.

1. **Como**, Albate, Blevio, Breccia, Brieno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Caviglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, *S. Fermo della Battaglia* (R. D. 7 dicembre 1911, n. 1333), Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio.

2. **Cantù**, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, *Camnago Faloppia* (R. D. 5 febbraio 1893, n. 48), *Casanova Lanza* (R. D. 5 aprile 1903, n. CXVI), Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio, Cabiato, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.

3. **Appiano**, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, *Castelnuovo Bozzente* (R. D. 30 ottobre 1910, n. CCCCXXVI), Cirimido, Fenegrò, Guanzate, *Limido Comasco* (R. D. 2 febbraio 1911, n. 138), Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Matette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Schianno.

4. **Brivio**, Airuno, Aizzuro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Robbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, *Verderio Inferiore*, *Verderio Superiore* (Legge 9 aprile 1905, n. 153), Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Garlate, Olginiate, Valgrehentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Oriano di Brianza, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò.

5. **Erba Incino** (R. D. 21 agosto 1906, n. CCCLXXVIII), Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Suello, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella con Mariaga, Caslino d'Erba, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.

6. **Gavirate**, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago Brabbia, Cellina, Cerro Lago Maggiore, Cocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Tra-

vedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Cugliate, Cunnardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, Roggiano Valtravaglia, Veccana, Viconago, *Cadegliano (Legge 25 giugno 1908, n. 324)*, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Cossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Cadrezzate, Capronno, Comabbio, Ispra, *Osmate Lentate (R. D. 9 giugno 1892, n. 293)*, Lissanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, *Varano Borghi (R. D. 16 agosto 1906, n. CCCXIV)*.

7. **Varese**, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Capolago, Casciago, Lissago, Luviniate, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenno Useria, Brusimpiano, *Cantello (R. D. 18 luglio 1895, n. CLXXV)*, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio.

8. **Lecco**, Abbadia sopra Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzatico, Maggianico, Malgrate, Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Rancio di Lecco, Rongio, S. Giovanni alla Castagna, Somana, Valmadrera, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.

9. **Menaggio**, Bene Lario, Breglia, Colonna, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Ple-

sio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Crema, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzona, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cresogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Valle Cavargna, Seghebbia, Tavordo.

PROVINCIA DI COSENZA

Collegi N. 8.

1. **Cosenza**, *meno le frazioni S. Ippolito e Torzano (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.

2. **Spezzano Grande**, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, S. Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Aciri, Bisignano.

3. **Rogliano**, Belsito, Mangone, Marzi, Parenti, Santo Stefano di Rogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta *più le frazioni S. Ippolito e Torzano del comune di Cosenza (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altiglia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano.

4. **Paola**, San Lucido, Aiello in Calabria, Cleto, Serra di Ajello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, S. Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo.

5. **Verbicaro**, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sanginetto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, S. Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Roggiano Gravina.

6. **Castrovillari**, Frascineto, S. Basile, Sarcena, Lungro, Acquafredda, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San Sosti, Malvito, Mottafollone, S. Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.

7. **Cassano al Jonio**, Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroregio, Rosito Capo Spulico, Trebisacce, Cerchiara di Calabria, Plataci, S. Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocera, Rocca Imperiale, S. Demetrio Corone, *S. Cosmo Albanese* (R. D. 7 gennaio 1897, n. 5), Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova da Sibari.

8. **Rossano**, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, *Crosia* (Legge 26 giugno 1902, n. 267), Paludi, Longobucco.

PROVINCIA DI CREMONA

Collegi N. 5.

1. **Cremona**, Acquanegra Cremonese, Bone-merse, Castelveverde, Crotta d'Adda, Due Miglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Varfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Tredossi.

2. **Casalmaggiore**, Calvatone, Casteldidone, Castelponzone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, S. Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi.

3. **Pescarolo ed Uniti**, Binanuova, Bordo-lano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta con Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona,

Pieve San Giacomo, Robecco d'Oglio, San Martino in Beliseto, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescoovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo *più la frazione Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda in provincia di Piacenza* (R. D. 20 ottobre 1895, n. 638).

4. **Soresina**, Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Romanengo, Rubbiano, *Salvirola* (R. D. 25 febbraio 1904, LXX), San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerinata.

5. **Crema**, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cassine Gandine, Castel Gabbiano, Chieve, Cremona, Dovera, Izano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Torliano, Trescore, Vailate, Vaiano Cremasco, Vidolasco, Zappello, Monte Cremasco.

PROVINCIA DI CUNEO

Collegi N. 12.

1. **Cuneo**, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.

2. **Alba**, Barbaresco, Neive, Neviglie, Roddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cravanzana, Gorino, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba, Govone, *Magliano Alfieri* (R. D. 30 gennaio 1910, LII), Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo.

3. **Barge**, Bagnolo Piemonte, Moretta, Cardè, Faule, Polonghera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostanta, Revello, Envie, Riffredo, Sanfront, Gambaasca, Martiniana Po.

4. **Borgo San Dalmazzo**, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gajola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roa-

schia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entraque, Vinadio, Aisone, Argenera, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco.

5. **Brà**, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Corneliano d'Alba, Baldissero d'Alba, Guarène, Montaldo Roero, Monticello Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè.

6. **Ceva**, Lesegno, Malpotremo, Mombasilio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello, Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Salicetto, Murazzano, Castellino Tanaro, Cigliè, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Cassoto, Montaldo di Mondovì, Roburent, Priero, Castelnovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe.

7. **Cherasco**, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco, Albaretto della Torre, Arguello, Cerretto delle Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monforte d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Monchiero, Perno, Roddino, Sinio.

8. **Dronero**, Roccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Prazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Prazzo, Ussolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celle di Macra, Lottulo, Pagglieres, Stroppio, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.

9. **Fossano**, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.

10. **Mondovì**, Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Vicoforte, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì.

11. **Saluzzo**, Brondello, Castellar, Lagnasco¹ Pagno, Costigliole Saluzzo, Rossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Piasco, Villanovetta.

12. **Savigliano**, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Racconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Cervere.

PROVINCIA DI FERRARA

Collegi N. 4.

1. **Ferrara**, città, Borgo San Giorgio, Pontelagoscuro, Porotto, Rayalle, Francolino, Baura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara).

2. **Cento**, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Bondeno, *Vigarano Mainarda* (R. D. 8 dicembre 1901, n. 510).

3. **Portomaggiore**, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara).

4. **Comacchio**, Copparo, *Berra*, *Formignana*, *Iolanda di Savoia*, *Ro* (Legge 24 dicembre 1908, n. 752, e R. D. 2 marzo 1911, n. 203), Codigoro, Lago Santo, Mesola.

PROVINCIA DI FIRENZE

Collegi N. 14.

1. **Firenze** (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di S. Spirito, Bagno a Ripoli.

2. **Firenze** (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.

3. **Firenze** (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella, Fiesole, Sesto Fiorentino.

4. **Firenze** (IV) — parte del quartiere Santo Spirito, Galluzzo.

5. **Borgo San Lorenzo**, *Vicchio più le frazioni Celle e Villa del comune di Dicomano* (R. D. 26 marzo 1893, n. 265), Scarperia, Barberino di Mugello, S. Piero a Sieve, Vaglia, Firenzuola.

6. **Campi Bisenzio**, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi.

7. **Empoli**, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.

8. **Pistoja** (I), (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, *Larciano* (R. D. 1^o giugno 1897, n. 499), Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana.

9. **Pistoja** (II), (città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese.

10. **Pontassieve**, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano *meno le frazioni Celle e Villa* (R. D. 26 marzo 1893, n. 265), Londa, San Godenzo, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello.

11. **Prato in Toscana**, Montemurlo, Cantagallo, Vernio.

12. **Rocca San Casciano**, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo.

13. **San Casciano in Val di Pesa**, Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri, *Tavarnelle in Val di Pesa* (R. D. 18 febbraio 1909, LXVIII).

14. **San Miniato**, Montopoli in Val d'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Montajone.

PROVINCIA DI FOGGIA

Collegi N. 6.

1. **Foggia**, Bovino, Castelluccio de' Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia.

2. **Cerignola**, Ascoli Satriano, Candela, Orta Nova, Stornarella, *Stornara* (Legge 25 giugno 1905, n. 352), Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia.

3. **Lucera**, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino.

4. **S. Severo**, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremi (Isole di), Torremaggiore, San Paolo di Civitate.

5. **Sannicandro Garganico**, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.

6. **Manfredonia**, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.

PROVINCIA DI FORLÌ

Collegi N. 4.

1. **Forlì**, Civitella di Romagna, Mortano, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.

2. **Cesena**, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli.

3. **Sant'Arcangelo di Romagna**, Poggio Berni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo (*meno le frazioni Taverna e Montecucco*, R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII), Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo, Sarsina.

4. **Rimini**, Verucchio, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano *più le frazioni Taverna e Montecucco del comune di Monte Colombo* (R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII), Mondaino, Montefiorito, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano, *Cattolica* (R. D. 5 dicembre 1895, n. 728).

PROVINCIA DI GENOVA

Collegi N. 14.

1. **Genova** (I) — sestiere San Vincenzo (parte orientale), frazione di San Francesco d'Albaro, di San Martino d'Albaro, di S. Fruttuoso, della Foce, di Marassi, di Staglieno, Capraja (isola).

2. **Genova** (II) — sestiere San Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria, sestiere Molo (parte orientale).

3. **Genova** (III) — sestiere Molo (parte occidentale), sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro.

4. **Albenga**, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cenesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasinò, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino Vecchio, Bardino Nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finalborgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Rialto.

5. **Cairo Montenotte**, Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Pallare, Calizzano, Bar-

dineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto, Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella.

6. **Savona**, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Albissola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, *Vado Ligure* (R. D. 20 febbraio 1908, LXXIII), Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.

7. **Voltri**, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.

8. **San Pier d'Arena**, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Quirico in Val di Polcevera.

9. **Pontedecimo**, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella. Crocefieschi, *Vobbia* (Legge 13 giugno 1901, n. 253), Torriglia, Montebruno, Propata, Davagna, *Val brevenna meno la frazione Frassineto* (Legge 15 agosto 1893, n. 503).

10. **Recco**, Bargagli, Bavari, Molassana, Montoggio *più la frazione di Frassineto del comune di Valbrenna* (Legge 15 agosto 1893, n. 503), Struppa, Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, *Quarto dei Mille* (R. D. 5 febbraio 1911, n. 111), Quinto al Mare, Sant'Ilario Ligure.

11. **Rapallo**, Portofino, S. Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.

12. **Chiavari**, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia.

13. **Levanto**, Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Bolano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.

14. **Spezia**, Portovenere, Sarzana, Castelnovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Lerici, Ameglia.

PROVINCIA DI GIRGENTI

Collegi N. 6.

1. **Girgenti**, Porto Empedocle, Favara, Sculiana, Realmonte, Lampedusa e Linosa.

2. **Canicatti**, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.

3. **Licata**, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro.

4. **Aragona**, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani.

5. **Sciacca**, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago.

6. **Bivona**, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Ribera, Calamonaci, Caltabellotta.

PROVINCIA DI GROSSETO

Collegi N. 2.

1. **Grosseto**, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.

2. **Scansano**, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LECCE

Collegi N. 10.

1. **Lecce**, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, *Castri di Lecce* (R. D. 24 dicembre 1891, n. 735), Melendugno, Soleto, Sternatia, Zollino.

2. **Brindisi**, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, S. Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, S. Vito dei Normanni, Carovigno, Mesagne.

3. **Campi Salentina**, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardò, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama.

4. **Gallipoli**, *Sannicola* (Legge 5 aprile 1908, n. 134), Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Racale, Taviano, Parabita, Martino, Tuglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Secli.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

5. **Maglie**, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpignano Salentino, Bagnolo del Salento, Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiانو, *Collepasso* (*Legge 6 giugno 1907, n. 319*), Martignano, Sogliano Cavour.

6. **Manduria**, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, S. Marzano di S. Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, S. Giorgio Sotto Taranto, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Lizzano.

7. **Castellaneta**, Mottola, Palagiano, *Palagianello* (*Legge 6 giugno 1907, n. 318*), Ginosa, Laterza, Martina Franca.

8. **Taranto**, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.

9. **Tricase**, Migliano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsano, Tiggiano, Ruffano, Specchia, Supersano.

10. **Ostuni**, Ceglie Messapico, Francavilla Fontana.

PROVINCIA DI LIVORNO

Collegi N. 2.

1. **Livorno** (I) - 1° mandamento (S. Marco), Portoferraio, Porto Longone, *Capoliveri* (*Legge 29 marzo 1906, n. 94*), Rio nell'Elba, Rio Marina, Marciana, Marciana Marina, *Campo nell'Elba* (*Legge 19 luglio 1894, n. 333 e R. D. 5 agosto 1894, n. 387*).

2. **Livorno** (II) - 2° mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto).

PROVINCIA DI LUCCA

Collegi N. 5.

1. **Lucca** (meno la frazione di Ponte a Moriano).

2. **Borgo a Mozzano**, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camajore.

3. **Capannori**, Villa Basilica, Ponte a Moriano (frazione del comune di Lucca).

4. **Pescia**, Uzzano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, *Bagni di Montecatini, Pieve a Nievole* (*Legge 29 giugno 1905, n. 353*), Altopascio, Ponte Buggianese, Vellano.

5. **Pietrasanta**, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.

PROVINCIA DI MACERATA

Collegi N. 4.

1. **Macerata**, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, S. Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto.

2. **Recanati**, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano, *Porto Recanati* (*R. D. 15 gennaio 1893, n. 12*).

3. **San Severino Marche**, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.

4. **Camerino**, Acquacanina, Bolognola, Fiadra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole.

PROVINCIA DI MANTOVA

Collegi N. 5.

1. **Mantova**, *meno la zona di territorio staccata dal comune di Curtatone con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio.

2. **Bozzolo**, Castellucchio, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, *Rivarolo Mantovano* (*R. decreto 30 giugno 1907, CCCXII*), Rodigo, S. Martino dall'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone, *più la zona di territorio aggregata al comune di Mantova con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*.

3. **Castiglione delle Stiviere**, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquaneгра sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco,

Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.

4. **Gonzaga**, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponescò, Viadana.

5. **Ostiglia**, Serravalle a Po, Sustinente, Vilimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Collegi N. 3.

1. **Massa**, Carrara, Montignoso, Fosdinovo.

2. **Castelnuovo di Garfagnana**, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

3. **Pontremoli**, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Trezana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

PROVINCIA DI MESSINA

Collegi N. 8.

1. **Messina (I)** — (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).

2. **Messina (II)** — (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso).

3. **Castroreale**, Barcellona Pozzo di Gotto, Meri, Lipari, *Santa Marina Salina, Malfa, Leni* (Legge 26 dicembre 1909, n. 807).

4. **FrancaVilla di Sicilia**, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantera, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Ali, *Alì Marina* (Legge 30 giugno 1910, n. 391), Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casavecchio Siculo, Forza d'Agro, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati).

5. **Milazzo**, Condrò, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia

del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.

6. **Mistretta**, Castel di Lucio, Reitano, S. Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro.

7. **Naso**, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.

8. **Patti**, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagna-reale, Oliveri, Montalbano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, Ucria.

PROVINCIA DI MILANO

Collegi N. 20.

1. **Milano (I)** — mandamento 1° e parte del mandamento 2°, cioè: parrocchia di San Marco, parrocchia di Santa Maria Incoronata, parrocchia di S. Francesco di Paola.

2. **Milano (II)** — resto del 2° mandamento, cioè: parrocchie San Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di S. Nazaro.

3. **Milano (III)** — resto del 4° mandamento, cioè: parrocchie di Santa Annunziata, San Calimero, Sant'Eufemia e mandamento 5°.

4. **Milano (IV)** — mandamento 6° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235).*

5. **Milano (V)** — mandamento 7° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235).*

6. **Milano (VI)** — mandamento 8°.

7. **Abbiategrasso**, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozero, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Guido Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

8. **Cuggiono**, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Novate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sordani, Vittuone, Casorezzo (*Legge 13 luglio 1905, n. 417*), Ossona (*legge 10 giugno 1909, n. 333*).

9. **Gallarate**, Albizzate, Solbiate Arno e Monte (*legge 9 aprile 1905, n. 154*), Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crenna, Ferno, Ierago con Orago, Besnate (R. D. 20 marzo 1892, n. 198 e *legge 28 febbraio 1907, n. 48*), Oggiona con Santo Stefano, Caravaria e Uniti (R. D. 20 marzo 1892, n. 198), Samarate, Somma Lombardo, Arsago, Casorate Sempione, Mezzana Superiore (*legge 29 dicembre 1901, n. 534*), Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo (*legge 5 luglio 1908, n. 379*).

10. **Busto Arsizio**, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gerenzano, Rescaldina, Uboldo.

11. **Rhò**, Arluno, Cornaredo, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano, *Pregnana Milanese* (R. D. 20 dicembre 1900, n. CCCLXXVI), Vanzago, Pero (R. D. 10 giugno 1894, n. 589), Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Caneegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

12. **Affori**, Cormano, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, *più le parti di territorio aggregate al comune di Milano per la legge 9 giugno 1904, n. 248* (R. D. 17 maggio 1906, n. 235) e *meno la parte staccata da quest'ultimo comune per effetto della detta legge*, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, Lazzate (*legge 8 giugno 1905, n. 309*), Varedo.

13. **Desio**, Cusano sul Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, *Barlassina* (*legge 7 luglio 1901, n. 309*), Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio.

14. **Monza**, Balsamo, Biassono, Brugherio,

Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò.

15. **Vimercate**, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Aicurzio, Carnate, Ronco Briantino, Sulbiate (*Legge 10 giugno 1909, n. 334*), Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velate Milanese, Concorezzo, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico.

16. **Gorgonzola**, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessano, Roncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate.

17. **Melegnano**, Carpiano, Cerro al Lambro *più il territorio Sabbiona e Lunetta del comune di S. Zenone al Lambro* (R. D. 2 giugno 1904, n. 241), Colturano, Mediglia, San Giuliano Milanese (R. D. 15 giugno 1893, n. 312), Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala, Truccazzano, Locate di Triulzi, Basiglio, Chiaravalle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, *Vigentino* (R. D. 25 agosto 1893, n. 518), Rozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana.

18. **Lodi**, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro *meno il territorio Sabbiona e Lunetta* (R. D. 2 giugno 1904, n. 241), Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmaiocco, Cervignano, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico.

19. **Borghetto Lodigiano**, Mairago, Massalengo, Ossago, S. Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, Casalpusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Cazzimani, Graffignano, Marudo, *Castiraga Vidardo* (*legge 3 luglio 1902, n. 284*), Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

20. **Codogno**, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano del Corno,

Senna Lodigiana, Somaglia, Camairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertinico, Terranuova dei Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Maccastorna, Meleti, Cantonale.

PROVINCIA DI MODENA.

Collegi N. 5.

1. **Modena.**
2. **Sassuolo**, S. Cesario, sul Panaro, Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca.
3. **Carpi**, Soliera, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Nonantola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.
4. **Mirandola**, Medolla, San Prospero, Cavazzo, Finale nell'Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto, Ravarino.
5. **Pavullo nel Frignano**, Monfestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolutato, Sestola, Montecreto.

PROVINCIA DI NAPOLI

Collegi N. 17.

1. **Napoli (I)** — sezione San Ferdinando; S. Giovanni a Teduccio, S. Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.
2. **Napoli (II)** — sezione di Chiaia; Sorrento.
3. **Napoli (III)** — sezione di San Giuseppe; Pollena Trocchia, Barra, Ponticelli, S. Sebastiano al Vesuvio, Portici.
4. **Napoli (IV)** — sezione di Montecalvario; Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino.
5. **Napoli (V)** — sezione Avvocata; Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti.
6. **Napoli (VI)** — sezione Stella; Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano,
7. **NAPOLI (VII)** — sezione San Carlo all'Arena; Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.
8. **Napoli (VIII)** — sezione Vicaria.
9. **Napoli (IX)** — sezione San Lorenzo; Torre del Greco, Cercola.

10. **Napoli (X)** — sezione Mercato; Massalubrense.

11. **Napoli (XI)** — sezione Pendino; Resina, Vico Equense.

12. **Napoli (XII)** — sezione del Porto; Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Meta.

13. **Casoria**, San Pietro a Patierno, Crispano, Arzano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli.

14. **Afragola**, Caivano, Cardito, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.

15. **Castellammare di Stabia**, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.

16. **Torre Annunziata**, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottajano, *San Giuseppe Vesuviano (R. D. 19 febbraio 1893, n. 118 e R. D. 8 luglio 1894, n. 587).*

17. **Pozzuoli**, Ischia, Barano d'Ischia, Serara Fontana, Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida, *Monte di Procida (R. D. 27 gennaio 1907, n. LVIII).*

PROVINCIA DI NOVARA

Collegi N. 12.

1. **Novara**, Cameri, Casalino (meno la frazione di Orfengo), Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano, Sozzago.

2. **Biandrate**, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazario Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate, Borgo Lavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino).

3. **Biella**, Chiavazza, Cossila, Ponderano, Pralungo, Tollegno, Andorno Cacciorna, Callabiana, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, *Rosazza (Legge 15 luglio 1906, numero 386)*, Quittengo, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mon-

grando, Borriana, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.

4. **Borgomanero**, Boca, Briga, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Auzate, Bolzano, Bugnate, Gargallo, Pognò, Soriso, Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo, Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna, Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).

5. **Cossato**, Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Quaregna, Soprana, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Carino, Mosso Santa Maria, Camandona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portula, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.

6. **Crescentino**, Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese, Salera (frazione del comune di Costanzana), Saletta (id.), Torrione (id.), Cascina Nuova (id.).

7. **Domodossola**, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Maserà, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trasquera, Trontano, Vagna, Varzo, Viganella, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppo Morelli, Cimamulera, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Baceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Crana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsògno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migliandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.

8. **Oleggio**, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Dagnente, Ghevio, Inverio Inferiore, Inverio Superiore,

Meina, Mercurago, *Dormelletto* (*Legge 29 dicembre 1901, n. 543*), Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, Romentino, Muggiano (frazione del comune di Gattico).

9. **Pallanza**, Baveno, Bieno, Cavandone, Cosogno, Miazzina, Rovogno, Santino, Suna, Unchio, Cannobio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, S. Bartolomeo Valmara, S. Agata sopra Cannobio, Spocchia, Trafume, Trarego, Viggiona, Intra, *Arizzano Superiore, Arizzano Inferiore* (*Legge 3 giugno 1911, n. 534*), Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Cargiogo, Esio, Ghiffa, Intragnia, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpugnino, Chignolo Verbano, Comnago, Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stropino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte Cerro, Cireggio, Crana Gattugno, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.

10. **Santhià**, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Giffenga, Greggio, Oldenico, Roasenda, Villarboit, Candelo, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, S. Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese.

11. **Varallo**, Breja, Camasco, Campello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Rimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vooca, Borgosesia, Agnona, Aranco, Cellio, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Guardabosone, Pianceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.

12. **Vercelli**, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salera, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive.

PROVINCIA DI PADOVA

Collegi N. 7.

1. **Padova**, città e frazioni di: Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Montà, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Berozzo.

2. **Vigonza**, Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Camposampiero; Ponte sul Brenta, Torre, Salbera, Mandria, Volta Brusegana, Camin, Granze di Camin, Altichiero (frazioni del comune di Padova).

3. **Abano Bagni**, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Maserà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.

4. **Cittadella**, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Camposampiero.

5. **Este**, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.

6. **Montagnana**, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, S. Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

7. **Piove di Sacco**, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta,

Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario.

PROVINCIA DI PALERMO

Collegi N. 12.

1. **Palermo (I)** — Palazzo Reale, Mezzomorale, Falsomiele e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.

2. **Palermo (II)** — Monte di Pietà, Castellammare.

3. **Palermo (III)** — Molo, Tommaso Natale e Sferracavallo, Mondello e Pallavicino, Resuttana e San Lorenzo.

4. **Palermo (IV)** — Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico.

5. **Monreale**, Parco, Torretta, Piana dei Greci, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine.

6. **Partinico**, Giardinello, Cinisi, Terrasini Favarotta, Carini, Borgetto, Balestrate, Montelepre.

7. **Corleone**, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.

8. **Prizzi**, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Scalfani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campofiorito.

9. **Termini Imerese**, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.

10. **Petralia Sottana**, Petralia Soprana, Alimena, Buompietro, Gangi, S. Mauro Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo.

11. **Cefalù**, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Scalfani, Ustica.

12. **Caccamo**, Sciara, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Alia, Roccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.

PROVINCIA DI PARMA

Collegi N. 5.

1. **Parma (I)**, (sud) — Noceto, Medesano, San Pancrazio Parmense, Collecchio *meno la frazione Ozzano (R. D. 20 novembre 1893, n. 664)*, Golese, Vigatto, Torrile.

2. **Parma** (II), (nord) — Colorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.

3. **Borgo S. Donnino**, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Rocca-bianca.

4. **Borgotaro**, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto *meno la frazione Casa Selvatica* (R. D. 29 ottobre 1891, n. 659), Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano.

5. **Langhirano**, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano *più la frazione Casa Selvatica del comune di Berceto* (R. D. 29 ottobre 1891, n. 679), Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano, Fornovo di Taro *più la frazione Ozzano del comune di Collecchio* (R. D. 20 novembre 1893, n. 664), Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini.

PROVINCIA DI PAVIA

Collegi N. 8.

1. **Pavia**, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Rognano, Torriano, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.

2. **Bobbio**, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegna, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde.

3. **Corte Olona**, Badia, Chignolo Po, Compiano, Costa de' Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Maghero, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene (*meno la frazione Costa Ca-*

rogliana, R. D. 2 febbraio 1902, n. 41), Vi-starino, Baselica Bologna, Carpignano, Giussago, Turago Bordone.

4. **Mortara**, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerretto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, S. Angelo Lomellina, S. Giorgio di Lomellina, Cernago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valleggio, Valle Lomellina, Zeme.

5. **Sannazzaro de' Burgondi**, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, S. Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario *più la frazione Costa Carogliana del comune di Valle Salimbene* (R. D. 2 febbraio 1902, n. 41), Villanova d'Ardenghi, Zinasco *più la frazione Isola Cervesina del comune di Cervesina* (R. D. 5 agosto 1905, CCCXXXV), Mede, Castellaro de' Giorgi, Frascarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Vellezzo Lomellina, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana Lomellina, Breme.

6. **Stradella**, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verrua Siccomario, Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto Pavese, S. Cipriano Po, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Berchielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghiglione, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, San Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giuletta, Cicognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Torricella Verzate, *S. Maria della Versa* (R. D. 29 settembre 1893, n. 579), Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara.

7. **Vigevano**, Gambolò, Borgo S. Siro, Tromello, Garlasco, Dorno, Gropello Cairoli, Zerbolò, Gravellona, Cassolo Nuovo, Cilavegna.

8. **Voghera**, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Pancarana, Branduzzo, Bresana, *Lungavilla* (R. D. 5 settembre 1894, n. 590), Castelletto Po, *Bottarone* (R. D. 14 luglio 1895, CLXIV), Pancarana, Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida dei Dossi, Cervesina (*meno la frazione Isola Cervesina*, R. D. 5 agosto 1905, CCCXXXV), Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello, Torrazza

Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima, Monteseale, Pizzo Corno, Rocca Susella, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza.

PROVINCIA DI PERUGIA

Collegi N. 10.

1. **Perugia (I)** — (rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Corciano.

2. **Perugia (II)** — (rioni di Porta S. Pietro, di Porta Eburnea e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Deruta, Valfabbrica, Torgiano, Bettona; Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalongo, Santa Cristina (frazioni del comune di Gubbio).

3. **Città di Castello**, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga.

4. **Foligno** (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno le frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro.

5. **Orvieto**, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Città della Pieve, Paciano, Ficulle, Allerona, Fabbro, Montegabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.

6. **Poggio Mirteto**, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasola, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Stimigliano, Torri in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabina, Collevicchio, Montebuono, Tarano, Narni (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, *Collalto Sabino (R. D. 11 maggio 1893, n. 239)*, Collegiove, Marcetelli, Nespole, Paganico, Pettescia, *Pozzaglia Sabino (R. D. 7 settembre 1911, n. 1066)*, Scandriglia, Cerdomare (frazione di Poggio Mojano).

7. **Rieti**, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio

Mojano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

8. **Spoletto**, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni Cammoro e Orsano).

9. **Terni**, Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentillo, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Montecastrilli, Capitone (frazione di Narni).

10. **Todi**, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara; Rasiglia, Scopoli, Casenove, Colfiorito (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Collegi N. 4.

1. **Pesaro**, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestrato, Gradara, Montebaroquio, Monteciccardo, Montelabbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone *meno la frazione di Gaifa (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.

2. **Cagli**, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.

3. **Fano**, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratze Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.

4. **Urbino** *più la frazione Gaifa del comune di Fossombrone (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Gri-

mano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello, *Mercatino Murecchia* (*Legge 24 marzo 1907, n. 124*).

PROVINCIA DI PIACENZA

Collegi N. 4.

1. **Piacenza**, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.

2. **Bettola**, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bardi, Bocolo de' Tassi.

3. **Castel San Giovanni**, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.

4. **Fiorenzuola d'Arda**, Alseno, Cadeo, Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda *meno la frazione Isola Costa* (*R. D. 20 ottobre 1895, n. 638*), Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.

PROVINCIA DI PISA

Collegi N. 5.

1. **Pisa** (città), Pisa (campagna).

2. **Lari**, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, *Crespina* (*Legge 25 luglio 1902, n. 320*), Colle Salvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella *più la frazione Collemezzano del comune di Cecina* (*R. D. 5 giugno 1892, n. 287*), Terricciola, Lajatico.

3. **Pontedera**, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.

4. **Vicopisano**, Bientina, Buti, Calcinaja, Bagni San Giuliano, Vecchiano, Calci.

5. **Volterra**, Montecatini, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina *meno la frazione Collemezzano* (*R. D. 5 giugno 1892, n. 287*), *Bibbona* (*Legge 29 marzo 1906, n. 92*), *Casale Marittimo* (*R. D. 11 luglio 1899, n. 225*), *Castagneto Carducci* (*R. D. 24 ottobre 1907, n. CCCXLVIII*), Guardistallo, Montescudaio, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

Collegi N. 3.

1. **Porto Maurizio**, Caramagna Ligure, Civezza, Piani, Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruna, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellaro, Cipressa, Costarainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Taggia, Badalucco, Bussana, Triora, *Molini di Triora* (*Legge 27 dicembre 1903, n. 515*), Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo

2. **Oneglia**, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa di Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila di Arroscia, Armo, Borghetto di Arroscia, Cartari e Calderara, Cenova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Borgomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno d'Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville S. Pietro, Ville S. Sebastiano.

3. **San Remo**, Coldirodi, Bordighera, Borghetto San Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele.

PROVINCIA DI POTENZA

Collegi N. 10.

1. **Potenza**, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglio di Basilicata.

2. **Acerenza**, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Forenza, Maschito, Genzano, *Banzi* (*Legge 27 giugno 1901, n. 277*).

3. **Brienza**, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Moliterno, Sarconi, S. Chirico Raparo, Calvera,

S. Martino d'Agri, Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere.

4. **Chiaromonte**, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosimo, S. Costantino Albanese, S. Giorgio Lucano, S. Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro, Policoro (frazione del comune di Montalbano Jonico).

5. **Corleto Perticara**, Guardia Perticara, Calvello, Abriola, Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.

6. **Lagonegro**, Nemoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.

7. **Matera**, *Irsina (R. D. 23 marzo 1895, LXIX)*, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico (meno la frazione di Policoro).

8. **Melfi**, Barile, Rapolla, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.

9. **Muro Lucano**, Castelgrande, Bella, S. Fele, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.

10. **Tricarico**, Grassano, Grottole, Ferrandina, Craco, Salandra, San Mauro Forte, Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano.

PROVINCIA DI RAVENNA

Collegi N. 4.

1. **Ravenna (I)** — (1° mandamento), Cervia, Russi, Cotignola.

2. **Ravenna (II)** — (2° mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.

3. **Lugo**, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

4. **Faenza**, Brisighella, Casola Valsenio.

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

Collegi N. 7.

1. **Reggio di Calabria**, Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosa i, Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico.

2. **Bagnara Calabria**, Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, S. Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio.

3. **Caulonia**, Placanica, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stignano.

4. **Cittanova**, Cinquefronde, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jatrinoi, Terranova Sappo Minulio.

5. **Gerace Marina**, *Gerace Superiore (R. D. 24 luglio 1905, CCXV)*, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Sant'Ilario del Jonio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Plati, Mamola, Siderno, Agnana Calabria.

6. **Melito di Porto Salvo**, Bagaladi, Montebello Jonico, San Lorenzo, Bova, *Bova Marina (legge 29 marzo 1908, n. 117)*, Africo, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Cardeto, Cataforio, Motta San Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Brussano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, *Samo (R. D. 2 luglio 1911, n. 716)*, San Luca, Sant'Agata di Bianco, Gallina.

7. **Palmi**, Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Rossarno, San Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, S. Cristina d'Aspromonte, Seido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà.

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Collegi N. 5.

1. **Reggio nell'Emilia**.

2. **Correggio**, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.

3. **Castelnovo ne' Monti**, Vetto, San Polo d'Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Ca-

stella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpineti, Casina, Collagna, Busana, Ligonchio, Ramiseto.

4. **Montecchio Emilia**, Bibbiano, Cavriago, Sant' Ilario d' Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, Boretto.

5. **Guastalla**, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbriico, Rio Saliceto.

PROVINCIA DI ROMA

Collegi N. 15.

1. **Roma (I)** — rione Monti, rione Campitelli.

2. **Roma (II)** — rione Esquilino e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano (*Con Regi decreti 23 febbraio 1902, XLII e 12 agosto 1910 furono riconosciute non comprese nella circoscrizione territoriale di Roma le tenute Morolo, Montetorto, Zambra, Campo di Mare, Vaccina, S. Paolo a Monte e Abbedone, e pertinenti invece la prima al comune di Rignano Flaminio e le altre a quello di Cerveteri*).

3. **Roma (III)** — rione Campo Marzio, rione Parione, rione Sant' Eustachio, rione Pigna.

4. **Roma (IV)** — rione Ponte, rione Regola, rione Sant' Angelo, rione Ripa.

5. **Roma (V)** — rione Trastevere, rione Borgo.

6. **Tivoli**, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Montecelio, Sambuci, S. Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, *Marcellina* (*legge 15 luglio 1909, n. 835*), Sant' Angelo Romano, Sarcinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Lepriano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant' Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.

7. **Albano Laziale**, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Nemi, Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Poli, Zagarolo.

8. **Subiaco**, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma,

Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepietra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica Prenestina, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, *Rocca di Cave* (*legge 27 giugno 1909, n. 416*), Olevano Romano, Arsoli, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

9. **Civitavecchia**, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica, Vejano, Nepi, Castel Sant' Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabrica di Roma.

10. **Frosinone**, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, *Boville Ernica* (*R. D. 20 gennaio 1907, XI*), Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.

11. **Anagni**, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, *Fiuggi* (*R. D. 9 agosto 1911, n. 935*), Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano Vico nel Lazio.

12. **Ceccano**, Arnara, Giuliano di Roma, Patrica, Villa Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.

13. **Velletri**, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Valmontone, Artena, Labico.

14. **Montefiascone**, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d' Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, *Tuscania* (*R. D. 12 settembre 1911, n. 1061*), Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tessennano.

15. **Viterbo**, Bagnaja, Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello,

Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Bieda, San Giovanni di Bieda.

PROVINCIA DI ROVIGO

Collegi N. 4.

1. **Rovigo**, Bosaro, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Ca' Emo, Pettorazza Grimani.

2. **Adria**, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.

3. **Badia Polesine**, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa d'Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Melara, Salara, Ficarolo.

4. **Lendinara**, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Ramo di Palo, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertino, Frassinello Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Rovigo, Villamarzana, Concadirame.

PROVINCIA DI SALERNO

Collegi N. 10.

1. **Salerno**, Cava de' Tirreni, Pellezzano.

2. **Amalfi**, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara.

3. **Nocera Inferiore**, Nocera Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri.

4. **Mercato San Severino**, Calvanico, Fisciano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.

5. **Montecorvino Rovella**, Montecorvino Pugliano, *Pontecagnano e Faiano* (R. D. 18 giugno 1911, n. 661), Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.

6. **Campagna**, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomenna, Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitelle, Galdo, Sici gnano.

7. **Capaccio**, Albanella, Trentinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Petina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla, Sant'Arzenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Felitto.

8. **Sala Consilina**, Atena Lucano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Casalitto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.

9. **Vallo della Lucania**, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, San Giovanni a Piro, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, San Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salento.

10. **Torchiara**, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, *Casal Velino* (R. D. 18 maggio 1893, n. 249), Omignano, Stella Cilento, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio.

PROVINCIA DI SASSARI

Collegi N. 5.

1. **Sassari**, Sorso, Sennori, Osilo, Porto Torres.

2. **Alghero**, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonnorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Paddria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.

3. **Tempio Pausania**, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tula, Berchidda.

4. **Ozieri**, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Cudrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeghe, Usini, Muros.

5. **Nuoro**, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Mamojada, Oliena, Ollolai, Olzai, *Onani, Lula (R. D. 25 settembre 1895, n. 626)*, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda.

PROVINCIA DI SIENA

Collegi N. 4.

1. **Siena**, Castelnuovo Berardenga, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Sovicille.

2. **Colle di Val d'Elsa**, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, *Radda in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429)*, Castellina in Chianti, *Gaiole in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429)*.

3. **Montalcino**, Buonconvento, Murlo, Asciano, Rapolano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda.

4. **Montepulciano**, Chianciano, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano de' Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Collegi N. 6.

1. **Siracusa**, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Buscemi.

2. **Augusta**, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentini, Francofonte, Ferla, Cassaro.

3. **Noto**, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.

4. **Modica**, Scicli, Pozzallo.

5. **Ragusa**, Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.

6. **Comiso**, Santa Croce Camerina, Vittoria, Biscari.

PROVINCIA DI SONDRIO

Collegi N. 2.

1. **Sondrio**, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albarredo per S. Marco, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Rarsura, Rogolo, Talamona, Tartano, Val Masino, Traona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.

2. **Tirano**, Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglio, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Piaveda, Trevisio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine.

PROVINCIA DI TERAMO

Collegi N. 5.

1. **Teramo** Canzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortino, Grognaletto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.

2. **Atri**, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Bisenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Montefino, Montepagano.

3. **Città Sant'Angelo**, Elice, Montesilvano Cappelle (*Legge 11 luglio 1904, n. 389*), Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecervino, Castellammare Adriatico, Picciano.

4. **Giulianova**, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Bellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoli, Sant'Omero, Campi.

5. **Penne**, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittolli, Civitaquana, Nocciano, Vi-

coli, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Torre de' Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Cugnoli, *Arsita* (*Regio Decreto 21 dicembre 1905, CCCCXXIII*), Castiglione Messer Raimondo.

PROVINCIA DI TORINO.

Collegi N. 13.

1. **Torino** (I) — mandamento Dora, mandamento Moncenisio (in parte).

2. **Torino** (II) — mandamento Borgo Dora, mandamento Moncenisio (resto).

3. **Torino** (III) — mandamento Borgo Po (parte), mandamento Po, mandamento San Salvatore (parte).

4. **Torino** (IV) — mandamento San Salvatore (resto), mandamento Monviso.

5. **Torino** (V) — mandamento Borgo Po (resto), Moncalieri, Nichelino, Revigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglione Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese.

6. **Aosta**, Aymaville, Cogne, Gressan, Introd, Jovençon, Rhême-Notre-Dame, Rhême-Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Étroubles, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex, Arvier, A-
vise, Courmayeur, La-Salle, La-Thuille, Pré-Saint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollein, Saint-Cristophe, Saint-Marcel.

7. **Avigliana**, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant' Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje, Pianezza, Alpignano, Caselletto, Collegno, Val della Torre, Rivoli, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.

8. **Bricherasio**, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Rorà, San Secondo di Pinerolo, Inverso Porte, Pramollo, Prarostino, Roccapiatta, San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile.

9. **Caluso**, Barone, Candia Canavese, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialfrè, San Giorgio Canavese, Ciconio, Cuceglio, Lusigliè, S. Giusto Canavese, Strambino,

Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.

10. **Carmagnola**, Villa Stellone, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Poirino, Isolabella, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.

11. **Chivasso**, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcoengo, Monteu da Po, Verrua Savoia, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinense, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, S. Raffaele e Cimena, Montanaro, Foglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo.

12. **Ciriè**, Grosso, Nole, *S. Carlo Canavese* (*R. D. 26 marzo 1903, XCV*), San Francesco al Campo, San Morizio Canavese, Villanova Canavese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leyni, Fiano, Cafasse, Givoletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Mathi, Venaria Reale, Druent, San Gillio.

13. **Cuorgnè**, Borgiallo, Canischio, Cainesova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponso Canavese, Valperga, Castellaronte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Collettero Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo, Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.

14. **Ivrea**, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Azeglio, Albiano d' Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Collettero Parella, Loranze, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone Canavese, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareggia, Trausella, Traversella, Valchiusella.

15. **Lanzo Torinese**, Balangero, Coassolo Torinese, Germagnano, Monastero di Lanzo,

Traves, Barbania, Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graje, Groscavallo, Mezzenile, Mondrone, Pessinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivara, Busano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio.

16. **Pinerolo**, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Prigelato, Roure, Usseaux, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Perrero, Traverse, Bovile, Chiabrano, Faetto, Maniglia, Massello, Praly, Riclaretto, Salza di Pinerolo, San Martino di Perrero, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina *meno le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe* (R. D. 11 maggio 1893, n. 270), Roletto.

17. **Susa**, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson, Champlaud-Col, Clavières, Désertes, Fénils, Mollières, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauzè d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.

18. **Vigone**, Cercenasco, Scalenghe *più le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe del comune di Piscina* (R. D. 11 maggio 1893, n. 270), None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Cumiana, Cantalupa, Tavernette.

19. **Verrès**, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Châtillon, Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Émarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournanche, Verrayes, Donnaz, Bard, Champorcher, Fontainemore, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo, Quinacetto, Tavagnasco, Pont-Bozet.

PROVINCIA DI TRAPANI

Collegi N. 5.

1. **Trapani**, Monte S. Giuliano.
2. **Marsala**, Favignana, Pantelleria, Paceco.
3. **Castelvetrano**, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Partanna.
4. **Calatafimi**, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.
5. **Alcamo**, Castellammare del Golfo, Camporeale.

PROVINCIA DI TREVISO

Collegi N. 7.

1. **Treviso**, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.

2. **S. Biagio di Callalta** *più la parte della frazione Fagarè aggregata al comune di Ponte di Piave* (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), *meno la parte di territorio staccata dal comune di Salgareda* (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII), Breda di Piave, *più la parte della frazione Saletto aggregata al comune di Ponte di Piave* (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII), Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Villorba, Zenson di Piave.

3. **Oderzo**, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave *meno la parte della frazione Fagarè staccata da San Biagio di Callalta* (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), *meno la parte della frazione Saletto staccata dal comune di Breda di Piave* (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII), Portobuffolè, Salgareda, *più la parte di territorio aggregata al comune di San Biagio di Callalta* (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII), San Polo di Piave, Gajarine.

4. **Conegliano**, Codognè, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia.

5. **Vittorio**, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza.

6. **Castelfranco Veneto**, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borsò, Castelcuoco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.

7. **Montebelluna**, Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, *Crocetta Trevigiana* (R. D. 1^o maggio 1902, n. 146), Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.

PROVINCIA DI UDINE

Collegi N. 9.

1. **Udine**, Campofornido, Feletto Umberto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia d'Udine *meno la frazione Chiasottis* (R. D. 22 maggio 1892, n. 271), Pozzuolo del Friuli, *meno la frazione Carpeneto* (R. D. 5 dicembre 1909, n. CCCCLXVIII), Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco.

2. **Cividale del Friuli**, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ippis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.

3. **Gemona**, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.

4. **Palmanova**, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, *Marano Lagunare* (R. D. 18 giugno 1893, n. 340), Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza *più la frazione Carpeneto del comune di Pozzuolo del Friuli* (R. D. 5 dicembre 1909, numero CCCCLXVIII), Mortegliano *più la frazione Chiasottis del comune di Pavia d'Udine* (R. D. 22 maggio 1892, n. 271).

5. **Pordenone**, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Vallenoncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.

6. **San Daniele del Friuli**, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiole, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

7. **San Vito al Tagliamento**, Arzene, Casarza della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, *Fiume Veneto* (R. D. 28 settembre 1911, n. 1097), Pasiano, Zoppola.

8. **Spilimbergo**, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Provesano (frazione del comune di San Giorgio della Richinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

9. **Tolmezzo**, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio Udinese, Chiusa Forte, Dogna, Pontebba, Raccollana, Resia, Resiutta.

PROVINCIA DI VENEZIA

Collegi N. 6.

1. **Venezia** (I) — (2^o mandamento).

2. **Venezia** (II) — (3^o mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia), Burano, Murano, Cavazuccherina, Musile.

3. **Venezia** (III) — (1^o mandamento), San Michele del Quarto, Meolo, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave.

4. **Mirano**, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Vigonovo.

5. **Portogruaro**, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Li-

venza, Teglio Veneto, San Donà di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.

6. **Chioggia**, Pellestrina, Cavarzere, Cona.

PROVINCIA DI VERONA

Collegi N. 7.

1. **Verona** (I) — (mezza città e sobborghi a destra d'Adige), San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Ca' di David.

2. **Verona** (II) — (mezza città e sobborghi a sinistra d'Adige), Avesa, Quinzano Verona, *Parona di Valpolicella* (R. D. 5 marzo 1905, n. XLVII), Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo.

3. **Bardolino**, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano, Castione Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Rivoli Veronese, Dolcè, Fumane, Sant' Ambrogio di Valpolicella, Pescantina.

4. **Isola della Scala**, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, Buttapietra, Erbe, Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, Bovolone, Isola Rizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.

5. **Legnago**, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolommea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.

6. **Cologna Veneta**, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albaredo d'Adige, *Veronella* (R. D. 23 gennaio 1902, n. XIV), Zimella, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.

7. **Tregnago**, Vestena Nuova, Selva di Prognò, Cerro Veronese, *Roverè Veronese* (R. D. 28 dicembre 1908, n. DXLVIII), Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Miz-

zole, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, San Martino Buonalbergo, Caldiero, Zevio, San Michele Extra.

PROVINCIA DI VICENZA

Collegi N. 7.

1. **Vicenza**, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Brendola.

2. **Bassano**, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Solagna, Rosà, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.

3. **Lonigo**, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, *Asigliano* (Legge 24 dicembre 1908, n. 753), Alonte, Barbarano, Albettono, Castegnaro, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano Berici, Villaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Gambellara.

4. **Marostica**, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.

5. **Schio**, Magrè, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, *Isola Vicentina* (R. D. 17 dicembre 1905, n. CCCCXIII), Gambugliano, *Monteviale* (Legge 22 aprile 1906, n. 143), Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.

6. **Thiene**, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Calvene, Caltrano, Carrè, *Chiuppano* (Legge 20 marzo 1911, n. 251), Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, *Treschè Conca* (Legge 29 marzo 1906, n. 93), Rotzo, Fara Vicentino.

7. **Valdagno**, Cornedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissino, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Questo disegno di legge verrà ora votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione fatta in principio di seduta.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene, Avarna Nicolò.

Badini-Confalonieri, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Cadolini, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cittadella, Coffari, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Antona, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, De Risseis, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Fadda, Faldella, Fano, Figoli, Filastolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garroni, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi-Pasini, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Niccolini.

Orsini-Baroni.

Paganini, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riberi, Ridolfi, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Tommasini, Turlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vigoni Giuseppe, Vischi, Vittorelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma:

Senatori votanti	170
Favorevoli	156
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili:

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazione alla legge 13 luglio 1911, numero 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111:

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506, del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni:

Senatori votanti	170
Favorevoli	158
Contrari	12

Il Senato approva.

Concessione d'indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913 agli impiegati civili di ruolo che prestano servizi nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	170
Favorevoli	158
Contrari	12

Il Senato approva.

Assetto degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari:

Senatori votanti	170
Favorevoli	161
Contrari	9

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sulla « Riforma della legge elettorale politica ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di numerare i voti. (I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arcoleo, Arnaboldi, Arrivabene, Avarna Nicolò.

Badini-Confalonieri, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Bruno.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavalasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cittadella, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Antona, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, De Riseis, De Seta, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Falconi, Faldella, Fano, Faravelli, Figoli, Filè-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Mauvigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Niccolini.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riberi, Ridolfi, Riolo, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sinibaldi, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vigoni Giuseppe, Vischi, Vittorelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge « Riforma della legge elettorale politica ».

Senatori votanti	180
Favorevoli	131
Contrari	49

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 895);

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908 (N. 909);

Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario (N. 11-D);

Convalidazione del Regio decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada (N. 872);

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio, del 9 maggio 1911, tra l'Italia e il Portogallo (Numero 873);

Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera (N. 913);

Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati) - (N. 908);

Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici (N. 904);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi ai disastri verificatisi in alcune provincie del Regno (N. 843);

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, num. 1479, 31 dicembre 1911,

n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 839).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (N. 855);

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (N. 877);

Provvedimenti per l'istruzione forestale (N. 866);

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica (N. 865);

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 903);

Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (N. 844);

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano (N. 912);

Contributo dello Stato nelle spese per la esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova (N. 851).

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dello Stato per servizi ausiliari (N. 870);

Organico degli Istituti di belle arti e di musica (N. 880);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1912

Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 876);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) (N. 887);

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano (N. 882);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

